

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3110

“Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

**Sintesi del testo con le
modifiche proposte dalla
Commissione**

Ed. provvisoria

febbraio 2012
n. 338



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3110

“Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione

Ed. provvisoria

febbraio 2012

n. 338

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra succintamente il contenuto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. decreto-legge “liberalizzazioni”) **con le modifiche approvate dalla Commissione industria in sede referente evidenziate in neretto.**

Si sottolinea che, per esigenza di speditezza, il *dossier* è stato realizzato sulla base di bozze non corrette degli emendamenti; in particolare, non si è potuto tener conto delle modifiche di coordinamento e formali. Anche l’ordine in cui sono esposti gli articoli aggiuntivi è provvisorio.

Si ricorda che, sul testo originario del decreto-legge, sono disponibili i seguenti *dossier*:

- n. 328/I: indice per materia del decreto-legge;
- n. 328/II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente;
- n. 328/III - tomo 1: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titolo I (Concorrenza - articoli 1-40);
- n. 328/III - tomo 2: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titoli II (Infrastrutture - articoli 41-67) e III (Europa - articoli 68-97);
- n. 328/IV: sintesi del contenuto del decreto-legge.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
Articolo 1 <i>(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese).....</i>	19
Articolo 2 <i>(Tribunale delle imprese).....</i>	20
Articolo 3 <i>(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata).....</i>	24
Articolo 4 <i>(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali).....</i>	27
Articolo 5 <i>(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).....</i>	27
Articolo 5... <i>(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).....</i>	28
Articolo 5... <i>(Rating di legalità delle imprese).....</i>	29
Articolo 6 <i>(Norme per rendere efficace l'azione di classe).....</i>	30
Articolo 7 <i>(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).....</i>	31
Articolo 8 <i>(Contenuto delle carte di servizio).....</i>	32
Articolo 9 <i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate).....</i>	32
Articolo 9-bis <i>(Società tra professionisti).....</i>	34
Articolo 10 <i>(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi).....</i>	35
Articolo 11 <i>(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci).....</i>	36

Articolo 12	
	<i>(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti).....</i>
	38
Articolo 13	
	<i>(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili).....</i>
	40
Articolo 14	
	<i>(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese).....</i>
	40
Articolo 15	
	<i>(Disposizioni in materia di separazione proprietaria).....</i>
	41
Articolo 16	
	<i>(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche).....</i>
	42
Articolo 17	
	<i>(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)</i>
	43
Articolo 18	
	<i>(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)</i>
	46
Articolo 19	
	<i>(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti).....</i>
	46
Articolo 20	
	<i>(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i>
	47
Articolo 21	
	<i>(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).....</i>
	47
Articolo 22	
	<i>(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas).....</i>
	48
Articolo 23	
	<i>(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale).....</i>
	49
Articolo 24	
	<i>(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari).....</i>
	49
Articolo 24...	
	<i>(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)</i>
	51

Articolo 24...	
<i>(Gare concessioni idroelettriche)</i>	51
Articolo 25	
<i>(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)</i>	51
Articolo 26	
<i>(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)</i>	55
Articolo 27	
<i>(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)</i>	55
Articolo 27...	
<i>(Nullità di clausole nei contratti bancari)</i>	57
Articolo 27...	
<i>(Cancellazioni delle ipoteche perenti)</i>	57
Articolo 27...	
<i>(Organi delle fondazioni bancarie)</i>	58
Articolo 27...	
<i>(Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento)</i> ...	58
Articolo 28	
<i>(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)</i>	59
Articolo 29	
<i>(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)</i>	59
Articolo 30	
<i>(Repressione delle frodi)</i>	60
Articolo 31	
<i>(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)</i>	60
Articolo 32	
<i>(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)</i>	61
Articolo 33	
<i>(Sanzioni per frodi assicurative nelle false attestazioni di invalidità o di danni alle cose derivanti da incidenti stradali)</i>	63
Articolo 34	
<i>(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)</i>	64

Articolo 34...	
<i>(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)</i>	64
Articolo 34...	
<i>(Variazione dei premi assicurativi)</i>	65
Articolo 35	
<i>(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)</i>	65
Articolo 36	
<i>(Regolazione indipendente in materia di trasporti)</i>	67
Articolo 37	
<i>(Misure per il trasporto ferroviario)</i>	68
Articolo 38	
<i>(Pertinenze delle strade)</i>	69
Articolo 39	
<i>(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)</i>	69
Articolo 40	
<i>(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)</i>	70
Articolo 40-bis	
<i>(Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)</i>	72
Articolo 41	
<i>(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)</i>	73
Articolo 42	
<i>(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)</i>	75
Articolo 43	
<i>(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)</i>	75
Articolo 44	
<i>(Contratto di disponibilità)</i>	75

Articolo 45	
	<i>(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico).....</i>
	76
Articolo 46	
	<i>(Disposizioni attuative del dialogo competitivo).....</i>
	76
Articolo 47	
	<i>(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949).....</i>
	76
Articolo 48	
	<i>(Norme in materia di dragaggi).....</i>
	76
Articolo 49	
	<i>(Utilizzo terre e rocce da scavo).....</i>
	79
Articolo 50	
	<i>(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche).....</i>
	79
Articolo 51	
	<i>(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni).....</i>
	80
Articolo 52	
	<i>(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti).....</i>
	80
Articolo 53	
	<i>(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali).....</i>
	80
Articolo 54	
	<i>(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche).....</i>
	82
Articolo 55	
	<i>(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo).....</i>
	82
Articolo 55...	
	<i>(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).....</i>
	83
Articolo 56	
	<i>(Norma nel settore edilizio).....</i>
	84
Articolo 57	
	<i>(Ripristino IVA per housing sociale).....</i>
	85

Articolo 58	
<i>(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)</i>	85
Articolo 59	
<i>(Extrageffito IVA per le società di progetto per le opere portuali)</i>	86
Articolo 59...	
<i>(Finanza di progetto)</i>	86
Articolo 59...	
<i>(Semplificazione nella navigazione da diporto)</i>	87
Articolo 60	
<i>(Regime doganale delle unità da diporto)</i>	88
Articolo 60...	
<i>(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)</i>	88
Articolo 61	
<i>(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)</i>	89
Articolo 61...	
<i>(Autotrasporto e Logistica)</i>	90
Articolo 62	
<i>(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)</i>	90
Articolo 63	
<i>(Attivazione nuovi "contratti di filiera")</i>	91
Articolo 64	
<i>(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)</i>	92
Articolo 65	
<i>(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)</i>	92
Articolo 66	
<i>(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)</i>	93
Articolo 67	
<i>(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)</i>	94
Articolo 67...	
<i>(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)</i>	95
Articolo 67...	
<i>(Adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese di pesca)</i>	95

Articolo 68	
<i>(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)</i>	96
Articolo 69	
<i>(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)</i>	96
Articolo 70	
<i>(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)</i>	96
Articolo 71	
<i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i>	97
Articolo 72	
<i>(Definizioni)</i>	98
Articolo 73	
<i>(Autorità nazionale di vigilanza)</i>	98
Articolo 74	
<i>(Reti aeroportuali)</i>	98
Articolo 75	
<i>(Non discriminazione)</i>	98
Articolo 76	
<i>(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)</i>	99
Articolo 77	
<i>(Trasparenza)</i>	99
Articolo 78	
<i>(Norme di qualità)</i>	99
Articolo 79	
<i>(Differenziazione dei servizi)</i>	99
Articolo 80	
<i>(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)</i>	100
Articolo 81	
<i>(Aeroporti militari aperti al traffico civile)</i>	100
Articolo 82	
<i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	100
Articolo 83	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)</i>	100
Articolo 84	
<i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)</i>	101
Articolo 85	
<i>(Sperimentazioni cliniche multicentriche)</i>	101

Articolo 86	
	<i>(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione).....</i>
	<i>101</i>
Articolo 87	
	<i>(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti).....</i>
	<i>101</i>
Articolo 88	
	<i>(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione).....</i>
	<i>102</i>
Articolo 89	
	<i>(Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in materia di contratti di formazione e lavoro)</i>
	<i>102</i>
Articolo 90	
	<i>(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)</i>
	<i>103</i>
Articolo 91	
	<i>(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141).....</i>
	<i>103</i>
Articolo 91...	
	<i>(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)</i>
	<i>104</i>
Articolo 92	
	<i>(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione).....</i>
	<i>105</i>
Articolo 93	
	<i>(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica).....</i>
	<i>105</i>
Articolo 94	
	<i>(Domanda di sgravio dei diritti doganali).....</i>
	<i>105</i>
Articolo 95	
	<i>(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie).....</i>
	<i>105</i>
Articolo 96	
	<i>(Residenza OICR)</i>
	<i>106</i>

Articolo 97

(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) 106

Articolo 97...

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)..... 107

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

Per rendere effettivamente libera l'iniziativa economica privata, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, il **comma 1** delimita la sopravvivenza delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione - per l'avvio di un'attività economica - solo a quelle il cui contenuto sia giustificato da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il **comma 2** ribadisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche vanno in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.

Superando i precedenti meccanismi (articolo 29, commi 1-*bis* e 2-4 D.L. 6 luglio 2011, n. 98; articolo 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), il **comma 3** individua un nuovo meccanismo di rimozione dall'ordinamento delle norme statali in contrasto coi menzionati principi, autorizzando il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo *ex post* da parte dell'amministrazione, secondo i criteri ed i principi direttivi individuati dal citato articolo 34 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e nel rispetto dei commi 1 e 2.

Il **comma 4** pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni (cui **la Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 1.19 (testo 2), intende aggiungere anche le Città metropolitane**) ai principi sopra indicati. La clausola di cedevolezza era già operativa, almeno per gli ambiti - per lo più sovrapponibili all'attuale normazione - già toccati dalla L. 248/06 e dal D.Lg. 59/10; stavolta si fissa la scadenza del 31 dicembre 2012, ma, rispetto ad essa, un'accelerazione è introdotta in virtù dei **commi aggiuntivi 4-bis e 4-ter** introdotti con **l'emendamento 1.22 (testo 2), accolto in sede referente. Con esso la Commissione** indica nel 31 settembre 2012 la scadenza degli ulteriori e diversi termini previsti da analoghe norme di liberalizzazione, cioè quella dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (peraltro fatto salvo dal comma 1 del presente articolo, e regolante le attività di intrapresa economica in generale) e quella dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(secondo cui le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al precetto di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali).

Nel prosieguo, il comma 4 sottopone la modalità dell'adempimento dell'ente locale ad una valutazione che incide su meccanismi di premialità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno. Ciò avviene con una comunicazione della Presidenza del Consiglio - entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, indirizzata al Ministero dell'economia - in ordine al fatto che un ente abbia provveduto all'applicazione delle procedure di liberalizzazione di cui all'articolo in commento; in difetto, "si prescinde" da tale elemento di valutazione della virtuosità. Le regioni a statuto speciale e le province autonome risultano sottratte da tale meccanismo (restando obbligate all'adeguamento secondo le procedure dei rispettivi statuti).

Il **comma 5** infine esclude - dall'ambito di applicazione della disciplina liberalizzatoria - il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea (esclusione che, **in virtù dell'emendamento 1.28 accolto dalla Commissione in sede referente**, si riferirebbe ai **servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea**), i servizi finanziari definiti dall'art. 4 del 26 marzo 2010, n. 59, i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Articolo 2

(Tribunale delle imprese)

L'articolo 2, **comma 1**, prevede l'istituzione del "Tribunale delle imprese". Si tratta, più precisamente, di un significativo ampliamento della sfera di competenza delle sezioni specializzate istituite con il decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di proprietà industriale ed intellettuale e già esistenti presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 30 del 2005 recante il Codice della proprietà industriale, nonché le controversie in materia di diritto d'autore. Tali previsioni sono volte sostanzialmente a conservare alle sezioni specializzate la materia già ad esse devoluta sulla base della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione. Sono quindi ulteriormente attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005. Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 168 del 2003 le sezioni specializzate divengono altresì competenti, relativamente alle società per azioni e in accomandita per azioni - di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del

codice civile - ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3¹, all'articolo 2497-septies² e all'articolo 2545-septies³ codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle citate società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il **comma 2** quadruplica, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato.

Il successivo **comma 3** dispone che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10⁴, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il **comma 4** modifica la disciplina dell'azione di classe stabilendo che la domanda con cui è esercitata la predetta azione - coerentemente con le modifiche introdotte dal comma 1 - è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge.

Infine il **comma 6** dispone che l'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dall'articolo in commento senza

¹ Il numero 3) richiamato fa riferimento alle società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

² Il richiamato articolo 2497-septies ha ad oggetto l'ipotesi del coordinamento fra società.

³ Il richiamato articolo 2545-septies disciplina l'ipotesi del gruppo cooperativo paritetico.

⁴ Il citato comma 10 stabilisce che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame in sede referente la commissione ha approvato l'emendamento 2.500 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo 2 del decreto legge. Si evidenziano qui di seguito le differenze principali rispetto al testo originario del decreto legge.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 viene, in particolare, aggiunto allo stesso, dalla lettera a) del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 2, un nuovo comma 1-bis con il quale si prevede che, in aggiunta alle sezioni specializzate di cui al comma 1 del predetto articolo 1, sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Si prevede poi che per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo sono rispettivamente competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino e di Venezia. Viene inoltre istituita una sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. Analogamente a quanto disposto nel comma 1 si prevede infine che l'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche.

Viene integralmente sostituito, dalla lettera b) del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 168 del 2003. La nuova formulazione del comma 1 si limita a stabilire che i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze⁵.

La lettera d) del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 2 riformula quindi l'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003. Rispetto al testo originario del decreto legge viene meno l'attribuzione alle sezioni specializzate in questione della competenza a conoscere dell'azione di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005, mentre - nella nuova formulazione del comma 1 del citato articolo 3 - vengono alle stesse ulteriormente attribuite le controversie in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, le sezioni specializzate sono altresì competenti,

⁵ Per completezza si riporta qui di seguito la vigente formulazione del comma 1: *"Le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio."*

relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII e Titolo VI del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti relativi ai rapporti societari indicati nella lettera a) del comma in questione, relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, in materia di patti parasociali, aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano, relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile, nonché relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al comma in questione, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Rispetto al testo originario del decreto legge si segnala, tra l'altro, l'aggiunta del riferimento alle società a responsabilità limitata di cui al Libro V, Titolo V, capo VII del codice civile, e del riferimento alle società cooperative e mutue assicuratrici di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 stabilisce infine che le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai predetti commi 1 e 2.

La lettera e) del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 2 riformula poi l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003. La nuova formulazione del predetto articolo 4 stabilisce che le controversie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione o nella città individuati ai sensi dell'articolo 1. Si prevede inoltre che alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con un intervento di coordinamento coerente con l'attribuzione della cognizione delle controversie ivi previste alle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003.

Il successivo comma 3 raddoppia - invece di quadruplicare come nel testo originario del decreto legge - per i processi di competenza delle sezioni

specializzate, il contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il comma 4 dispone che il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo.

Il comma 5 prevede invece che, al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Infine il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Articolo 3

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

Il **comma 1**, introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-*bis* avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata. La nuova disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463 prevede, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Il **secondo comma** stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata - e quindi non per atto pubblico a differenza di quanto previsto in generale dall'articolo 2463 per le società a responsabilità limitata - e deve indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in

denaro; i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; il luogo e la data di sottoscrizione. Ai sensi del **terzo comma**, l'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Il **quarto comma** dispone che l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. Il successivo **quinto comma** stabilisce che il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e che in relazione allo stesso si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il **sesto comma** del nuovo articolo 2463-bis prevede poi che, quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, lo stesso è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società e in mancanza si applica l'articolo 2484. Il successivo **settimo comma** prevede quindi che la denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Infine **l'ottavo comma** stabilisce che, salvo quanto previsto dal nuovo articolo 2463-bis, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le altre disposizioni del capo VII del titolo V del libro V del codice civile in quanto compatibili, e cioè le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata ordinaria.

A conclusione del comma 1 in commento, **un capoverso non numerato** apporta poi una modifica di coordinamento all'articolo 2484 del codice civile inserendovi un nuovo secondo comma ai sensi del quale la società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.

Il comma 2 prevede infine che, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il

Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sia tipizzato lo statuto standard della società e individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Nel corso dell'esame in sede referente la commissione ha approvato l'emendamento 3.100 (Testo 3) interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Il nuovo testo dell'articolo, al comma 1, riformula l'articolo 2463-*bis* del codice civile prevedendo che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione e che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Rispetto al testo originario del decreto legge viene quindi introdotta la previsione del necessario ricorso alla forma dell'atto pubblico, conformemente a quanto richiesto in generale dall'articolo 2463 del codice civile per la società a responsabilità limitata ordinaria. La disposizione disciplina quindi il contenuto dell'atto costitutivo riprendendo la formulazione originaria del decreto legge, ma prevedendo ulteriormente anche un limite massimo di diecimila euro all'ammontare del capitale sociale e prescrivendo inoltre che gli amministratori debbano essere scelti tra i soci. La disposizione si limita poi a prevedere che la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico e a vietare la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, prevedendo che l'eventuale atto di cessione è conseguentemente nullo. Viene infine conservata la norma di chiusura per cui, salvo quanto previsto dall'articolo in questione, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le altre disposizioni del capo VII del titolo V del libro V del codice civile in quanto compatibili, e cioè le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata ordinaria.

Non viene riproposto invece l'intervento di coordinamento relativo all'articolo 2484 del codice civile.

Il nuovo comma 2 dell'articolo in esame stabilisce poi che con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in questione, viene tipizzato lo statuto *standard* della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, il successivo comma 3 dispone che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro

delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Infine il comma 4 prevede che il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni di cui sopra da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

Articolo 4

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

La Commissione ha approvato un emendamento (4.100), interamente sostitutivo del testo originario, che incarica la Presidenza del Consiglio dei ministri di raccogliere le segnalazioni delle Autorità sulle restrizioni alla concorrenza, per le conseguenti iniziative di coordinamento amministrativo.

L'articolo 4 - nel testo originario e al momento vigente - contiene un'ipotesi di utilizzo del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, legata alla rimozione di norme sub-statali limitative della concorrenza. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata a monitorare la normativa regionale e locale e ad individuare e segnalare eventuali disposizioni contrastanti con la tutela della concorrenza; in assenza di rimozione di tali disposizioni, il Consiglio dei Ministri potrà intervenire in via sostitutiva.

Articolo 5

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

Il comma 1 introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si aggiunge a quella civilistica già esistente. Mediante l'introduzione di una nuova disposizione nel codice del consumo, si attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una potestà declaratoria della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Tale declaratoria è esercitata d'ufficio o su denuncia, ma in virtù dell'emendamento 5.100 (approvato dalla Commissione in sede referente) non si specificherebbe più che tale denuncia proviene da parte dei consumatori interessati; in virtù dello stesso emendamento, la declaratoria avverrebbe dopo aver sentito le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate (o loro unioni), ma non più necessariamente con il loro accordo.

Ai fini dell'istruttoria, l'emendamento citato al capoverso 1 richiama i poteri della legge istitutiva dell'Autorità, assistendoli con apposite sanzioni amministrative pecuniarie; quanto alla declaratoria, nel capoverso 2 se ne legittima la diffusione mediante pubblicazione (anche per estratto, si preciserebbe con l'approvazione dell'emendamento citato) su apposita sezione del

sito internet istituzionale dell'Autorità; profilo più squisitamente ripristinatorio è l'altro obbligo informativo, quello che implica la pubblicazione "sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria", che si aggiunge a quella mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori; anche qui l'emendamento accolto dalla Commissione assiste l'obbligo dell'operatore (sui cui gravano anche gli oneri della pubblicazione) con apposita sanzione amministrativa pecuniaria.

Una modalità non contenziosa, ma di volontaria sottoposizione alla competenza amministrativa dell'Autorità, è la facoltà di interpello a favore delle "imprese interessate" prevista dal capoverso 3. L'emendamento citato introdurrebbe, se approvato dalle camere, l'obbligo dell'Autorità di pronunciarsi sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

La pronuncia dell'Autorità è ricorribile dinanzi al giudice amministrativo, secondo il capoverso 4. Con l'emendamento citato la Commissione in sede referente intende poi introdurre un capoverso 5, che attribuisce all'Autorità, con proprio regolamento, la disciplina della procedura istruttoria, le modalità di consultazione con le associazioni di categoria e con le camere di commercio, nonché la procedura di interpello. Inoltre, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo introdotto nel codice di commercio, l'Autorità potrebbe sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni.

Articolo 5...

(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

L'emendamento 5.0.1, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, per conseguire la finalità in titolo aggiunge - in base al suo **comma 1** - un ulteriore contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della stessa legge (cioè quelli validi per gli istituti bancari e finanziari, secondo cui il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati).

Nella successiva scansione, si tengono ferme per il 2012 le attuali forme di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: da un lato quelle che, ai sensi del comma 7-*bis* dell'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, gravavano sulle imprese soggette all'obbligo di comunicazione per le operazioni di concentrazione (quelle il cui fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate fosse superiore a cinquecento miliardi, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa acquisenda fosse superiore a cinquanta miliardi,

secondo valori del vecchio conio incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo); dall'altro lato, quelle derivanti da una quota che la legge finanziaria 2010 fissava sugli importi di alcune leggi precedenti (articolo 23 della legge n. 576/1982; articolo 2, comma 38, della legge n.481/1995; articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249/1997; articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005). In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il nuovo contributo è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. A decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità da essa determinate. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima (per cui la contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima).

Dal 1° gennaio 2013, poi, secondo il **comma 2** verrebbe meno il vecchio contributo di cui al comma 7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del decreto-legge, la pianta organica dell'Autorità è poi incrementata di 20 posti in virtù del **comma 3**; va però ricordato che per l'articolo 5, comma 1 capoverso 5 e per l'articolo 62, comma 8, ultimo periodo, le relative attività "sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente". Infine, il **comma 5** obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ove questa sia abilitata ad avanzarla in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Articolo 5...

(Rating di legalità delle imprese)

L'emendamento 5.0.6, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, tende a conseguire la finalità di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali: all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito da un lato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie, dall'altro di elaborare, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. Si tratta di tematiche che da un lato impattano su criteri elaborati a livello internazionale (l'Accordo di Basilea ha introdotto questo strumento nei processi di valutazione delle banche, prescrivendo che per giudicare l'affidabilità di un debitore nel ripagare un debito contratto occorre un'analisi condotta non soltanto sulla base di dati quantitativi e contabili, ma anche valorizzando le informazioni di natura qualitativa

dell'impresa), dall'altro su tentativi portati avanti da realtà associative in convenzioni con la pubblica amministrazione (il 10 maggio 2010 è stato firmato il Protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, che ha durata biennale e si indirizza a tutte le imprese italiane che vogliono aderire a principi di condotta rigorosi e collaborare sul territorio con le autorità pubbliche per migliorare i controlli sulle attività economiche, non solo nel settore dei lavori pubblici, ma in tutti i contratti di appalto, pubblici e privati, per lavori, servizi e forniture, con impegni rigorosi riguardanti la scelta dei partner commerciali e la lotta al lavoro nero, nonché per la cooperazione ed i circuiti informativi tra mondo imprenditoriale e associativo e forze dell'ordine).

Alla natura eminentemente volontaria di tali intese non conseguivano finora conseguenze di legge: la norma in questione, invece, attribuisce agli imprenditori corretti nei confronti del fisco, nonché a chi ostacola i comportamenti intimidatori della criminalità denunciando eventuali tentativi di estorsione, un punteggio di cui "si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario".

Articolo 6

(Norme per rendere efficace l'azione di classe)

L'articolo 6 interviene sull'articolo 140-*bis* del Codice del consumo. La modifica riguarda l'individuazione dell'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. In luogo del requisito dell'"identità" del diritto, viene previsto quello della "omogeneità", in coerenza con quanto già stabilito dal primo comma del citato articolo 140-*bis*, ove la tutela è riferita ai diritti individuali "omogenei" dei consumatori e degli utenti. Con le modifiche apportate, si è inteso porre rimedio ad una previsione che rischiava di risultare di difficile applicazione. Ciò perché il requisito della identità del diritto fra i vari soggetti interessati, ad una interpretazione rigorosa, avrebbe potuto rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità.

Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione ha approvato un emendamento (6.100) con il quale viene effettuato un intervento modificativo di più ampia portata in merito al citato articolo 140-*bis*. In particolare l'emendamento 6.100 - interamente sostitutivo dell'articolo 6 - interviene, con la lettera a), sul comma 1 dell'articolo 140-*bis* stabilendo che, attraverso l'azione di classe da tale articolo prevista, siano tutelabili - oltre ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti già previsti dalla formulazione vigente - anche gli interessi collettivi. La successiva lettera b) modifica l'alinella del comma 2 dell'articolo 140-*bis* inserendovi la previsione secondo la quale l'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore dei consumatori e degli utenti. Le lettere c), d) ed e) modificano

rispettivamente le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 140-*bis* sostituendo il riferimento al requisito dell'"identità" del diritto con quello all'"omogeneità" dello stesso. Va sottolineato che, mentre nel testo originario del decreto legge la modifica si sostanziava nell'introduzione del riferimento a diritti "del tutto omogenei", nel testo dell'emendamento si richiede solo l'omogeneità senza qualificazioni ulteriori. Inoltre la lettera b) dell'emendamento inserisce nella lettera b) del comma 2 in questione anche il riferimento alla nozione di "servizio". La lettera f) modifica quindi il comma 3 dell'articolo 140-*bis* prevedendo che l'adesione del consumatore o utente all'azione di classe possa avvenire anche tramite posta elettronica certificata e fax. La lettera g) modifica il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 140-*bis* sostituendo il riferimento all'identità dei diritti individuali tutelabili con quello all'omogeneità degli stessi (invece che con quello all'evidente omogeneità, contenuto nel testo originario del decreto legge). Infine la lettera h) interviene sul comma 12 dell'articolo 140-*bis* e - per il caso in cui il tribunale, che accoglie la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-*bis*, si limiti a stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione di classe invece di provvedere alla liquidazione definitiva delle stesse - prevede che il giudice assegni alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno, che il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisca titolo esecutivo e che, scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquidi le somme dovute ai singoli aderenti.

Articolo 7

(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

Il **comma 1** estende le tutele del titolo terzo della parte seconda del Codice del consumo alle "microimprese", definite nel testo del Governo come le entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare. Peraltro, con l'**emendamento 7.1 (testo 2) la Commissione in sede referente** ha accolto il rinvio esplicito alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per il cui allegato la definizione si applica alle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro; tali imprese, per la segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato 5 gennaio 2012, meritano le tutele attualmente previste dal Codice del Consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche.

Il **comma 2** recepisce l'ulteriore richiesta, contenuta nella citata segnalazione dell'Autorità, di consentirle, in particolare, di intervenire anche nei confronti di

condotte ingannevoli e/o aggressive poste in essere a danno di microimprese, a prescindere dall'esistenza di un qualunque messaggio pubblicitario.

Articolo 8

(Contenuto delle carte di servizio)

L'articolo 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio. Obiettivo specifico dell'articolo appare l'individuazione dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere.

La Commissione ha approvato un emendamento (8.3) che specifica le finalità del disposto.

Articolo 9

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

Il **comma 1** abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, mentre il **comma 2** correlativamente dispone che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. E' altresì previsto che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Tali parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e cliente, pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell'articolo 36 del Codice del consumo. Il **comma 3** stabilisce poi che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto se questi lo richiede, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

Il **comma 4** prevede quindi l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Il **comma 5** stabilisce poi che per l'accesso alle professioni regolamentate la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e che il tirocinio potrà essere svolto, per i primi sei mesi, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica, qualora sia stata stipulata una convenzione quadro tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Dopo il

termine del corso di laurea lo svolgimento del tirocinio potrà svolgersi presso pubbliche amministrazioni in presenza di analoghe convenzioni stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. Per i tirocini relativi alle professioni sanitarie resta invece confermata la normativa vigente.

Il **comma 6** reca novelle consequenziali a quanto disposto dai commi precedenti.

Il **comma 7** dispone da ultimo che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha approvato l'emendamento 9.500 (Testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo 9. La nuova formulazione dell'articolo continua a prevedere al comma 1 l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, così come il comma 2 correlativamente dispone che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Si dispone infine - e si tratta di una previsione che non era contenuta nel testo originario del decreto legge - che il predetto decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Nella nuova formulazione del comma 2 non è invece più rinvenibile la previsione secondo la quale l'utilizzazione dei parametri citati nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.

E' stato poi aggiunto un comma 2-bis ai sensi del quale le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 3 del nuovo testo dell'articolo 9 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di

costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo primi sei mesi di tirocinio. Rispetto al testo originario del decreto-legge si segnala l'eliminazione della previsione per cui la mancata osservanza degli obblighi di informazione di cui al comma in questione costituisce illecito disciplinare del professionista e l'inserimento della previsione relativa al riconoscimento di un rimborso spese al tirocinante.

I commi 4 e 5 risultano immutati rispetto al testo originario del decreto legge. Fatta eccezione per l'intervento modificativo relativo al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011, il comma 6 risulta identico al testo originario del decreto legge. Immutato è anche il comma 7.

Articolo 9-bis *(Società tra professionisti)*

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 9.0.500 (testo 2) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9. L'articolo interviene sull'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e, in particolare, sulle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11, aventi ad oggetto la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile⁶.

⁶ Si riporta qui di seguito il testo dei richiamati commi da 3 a 11 dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 "3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 11. La [legge 23 novembre 1939, n. 1815](#), e successive modificazioni, è abrogata.

Più specificamente il comma 1, lettera a), modifica il comma 3 del citato articolo 10 inserendovi l'ulteriore previsione secondo la quale le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

La successiva lettera b) aggiunge poi un periodo alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 183, con il quale si stabilisce che in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci e che il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società con il conseguente obbligo per il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale la stessa è iscritta di procedere alla cancellazione della società dall'albo, salvo che la medesima non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

La lettera c) inserisce poi nel comma 4 dell'articolo 10 citato una lettera aggiuntiva, ai sensi della quale l'atto costitutivo della società tra professionisti dovrà prevedere la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Infine la lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento interviene sul comma 9 dell'articolo 10, sostituendo il riferimento ai diversi modelli societari e associativi già vigenti con quello alle associazioni professionali, nonché ai diversi modelli societari già vigenti.

Articolo 10

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)

L'**articolo** in commento interviene sul comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale disposizione ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che, in base al loro statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri, degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea medesima. La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con il riferimento ai liberi professionisti in aggiunta a quello alle piccole e medie imprese socie. Si tratta essenzialmente di un intervento di coordinamento con le

disposizioni generali in materia contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003.

Nel corso dell'esame in sede referente la commissione ha approvato l'emendamento 10.4. L'emendamento è volto ad esplicitare ulteriormente la portata dell'intervento normativo in questione, aggiungendo al comma 7 dell'articolo 39 del decreto legge n. 201 del 2011 l'espressa previsione secondo la quale tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Articolo 11

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

Il **presente articolo** reca varie norme in materia di farmacie e di medicinali.

I **commi 1, 2 e 7** modificano il criterio demografico per la definizione delle piante organiche delle farmacie e prevedono la conseguente indizione di concorsi straordinari per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

Un emendamento approvato dalla Commissione (11.100 (testo 2)) propone (capoversi da 1 a 6):

- **alcune riformulazioni ulteriori del criterio demografico, definendo, tra l'altro, un parametro base di una farmacia ogni 3.300 abitanti, anziché di una ogni 3.000 abitanti (come stabilito dal decreto-legge), e prevedendo che il comune identifichi le zone nelle quali collocare le nuove sedi, ai fini di un'equa distribuzione sul territorio;**
- **alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui concorsi straordinari summenzionati. Si prevede, tra l'altro, che essi siano per soli titoli (anziché per titoli ed esami) e che, ai fini in oggetto e in deroga alle norme ordinarie, all'attività svolta dal titolare di farmacia o dal collaboratore di farmacia siano equiparate, rispettivamente, quella svolta dal farmacista titolare o collaboratore di un esercizio commerciale diverso dalle farmacie (nel quale si distribuiscano medicinali). L'emendamento dispone altresì che ogni candidato possa partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni (o province autonome) e reca alcune precisazioni sull'ambito dei soggetti ammessi al concorso - specificando che sono esclusi, oltre ai farmacisti titolari di farmacia, anche i soci di società titolari di farmacie ed ammettendo, oltre ai titolari di farmacia rurale sussidiata, anche i titolari di farmacia soprannumeraria -.**

Il **comma 5** pone alcune norme (valide anche a regime) in materia di concorsi per sedi farmaceutiche. **Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2)**

propone (capoverso 7) alcune modifiche alle norme relative alla formula della gestione associata della farmacia - formula introdotta dal comma 5, in base alla quale i candidati al concorso possono sommare i titoli posseduti - e sopprime le norme del comma 5 sulla valutazione dell'attività svolta dal farmacista nell'ambito di esercizi commerciali (di proprietà del medesimo farmacista o di altri soggetti) diversi dalle farmacie. Di conseguenza, tale attività rilevarebbe solo nei concorsi straordinari summenzionati.

I **commi 3 e 4** consentono l'istituzione di farmacie presso strutture ed aree particolari. **Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2) propone (capoverso 1, lettera b)) alcune modifiche in merito; tra l'altro, si specifica che le sedi farmaceutiche in esame non possono determinare un incremento superiore al 5 per cento del numero delle sedi derivante dai nuovi criteri demografici.**

Il **primo periodo del comma 6** stabilisce che i turni e gli orari relativi alle farmacie, determinati dalle autorità competenti, non impediscono l'apertura delle medesime farmacie in orari e giorni diversi da quelli obbligatori.

Il **secondo periodo del comma 6** estende ai farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica, limitatamente ai casi in cui tali medicinali siano pagati direttamente dal cliente, la facoltà delle farmacie di praticare sconti sui prezzi.

Il **comma 8** riduce il termine temporale per l'eventuale cessione - conseguente ad una successione *mortis causa* - della titolarità di farmacie o di quote di società di gestione di farmacie. **Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2) specifica (capoverso 11) che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione di successione.**

Il **comma 9** concerne la disciplina sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti - aventi, cioè, uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali -.

Si conferma la normativa già vigente, estendendola ai casi di farmaci (soggetti a prescrizione medica) non erogati a carico del Servizio sanitario nazionale e si stabiliscono alcune disposizioni ulteriori. **Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2) reca alcune modifiche in merito (capoverso 12).**

Il **comma 10** limita l'ambito di applicazione della norma che richiede, nei reparti appositamente dedicati alla vendita dei farmaci, all'interno degli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, l'inaccessibilità ai medicinali, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

Il disposto del presente comma 10 non è confermato nell'emendamento 11.100 (testo 2).

Il **comma 11** istituisce, presso l'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.

Il fondo è destinato ad assicurare, ai farmacisti titolari di farmacia nei comuni suddetti, il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per

cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da parte di un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

Il disposto del presente comma 11 non è confermato nell'emendamento 11.100 (testo 2).

Il **comma 12** prevede che i titolari delle farmacie aperte al pubblico le quali superino determinati limiti di fatturato siano tenuti, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ad avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori. **L'emendamento 11.100 (testo 2) propone che tali obblighi siano definiti - anziché con decreto ministeriale, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-regioni - in sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie (capoverso 16).**

L'emendamento 11.100 (testo 2) propone altresì l'inserimento nell'articolo 11 in esame delle seguenti norme:

- **si demanda all'Agenzia Italiana del Farmaco la revisione delle attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale, ai fini dell'identificazione di confezioni ottimali, con la conseguente valutazione, da parte del medico, in sede di prescrizione, delle diverse tipologie di confezione (capoverso 12);**
- **si estende al territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 12.501 abitanti, nonché alle aree rurali individuate dai piani sanitari regionali, gli effetti della procedura amministrativa che consentirà ad alcuni esercizi commerciali diversi dalle farmacie la vendita di medicinali attualmente soggetti a prescrizione medica (capoverso 13);**
- **si ammette che i medicinali veterinari, salvo eccezioni, siano venduti, da parte di un farmacista, oltre che nelle farmacie, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie (capoverso 14);**
- **si consente che, a determinate condizioni, questi ultimi esercizi allestiscano preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di ricetta medica (capoverso 15);**
- **si esclude che la direzione della farmacia privata - nei casi di società di farmacie o di sostituzione provvisoria chiesta dal titolare - possa essere mantenuta dopo il conseguimento del requisito di età pensionabile (capoverso 17).**

Articolo 12

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

L'articolo 12 contiene misure in tema di incremento del numero dei notai e di rafforzamento della concorrenza nei distretti.

A tale scopo, il **comma 1** dell'articolo provvede innanzitutto ad aumentare di cinquecento posti la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui alla legge notarile del 1913. Il successivo **comma 2** stabilisce quindi

che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi. Il **comma 3** prevede quindi concorsi da ultimare per la copertura di oltre 1500 nuovi posti. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere bandito il concorso per la copertura degli ultimi 500 posti. All'esito della copertura dei suddetti posti, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, verrà rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

Nei successivi **commi 4 e 5**, l'articolo interviene sugli articoli 26 e 27 della legge n. 89 del 1913 consentendo l'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto notarile in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto è ubicato. Inoltre viene aumentato anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e si prevede la facoltà di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza.

Il **comma 6** interviene quindi sull'articolo 82 della legge notarile prevedendo che le associazioni di notai siano consentite, purché i notai appartengano allo stesso distretto di corte di appello (in luogo della previgente limitazione di tale possibilità al solo distretto notarile). Il **comma 7** interviene invece sull'articolo 153 della legge notarile stabilendo che la potestà di promuovere l'azione disciplinare venga estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello conseguente alle modifiche introdotte con i precedenti commi 4 e 5. Infine il **comma 8** effettua una modifica di coordinamento all'articolo 155 della legge notarile, mentre il **comma 9** prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame in commissione, è stato approvato l'emendamento 12.4 L'emendamento inserisce nel comma 3, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo volto a prevedere che le procedure concorsuali di cui al primo periodo del medesimo comma devono concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. Dopo il terzo periodo ne viene poi inserito un altro volto a prevedere, anche in questo caso, che le procedure concorsuali di cui al predetto terzo periodo devono concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. Infine all'ultimo periodo del medesimo comma 3 si prevede che, a decorrere dall'anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando, per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

Articolo 13

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)

La disposizione consegue la finalità di adeguare ai valori europei i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del decreto-legge. Per il **comma 1** l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introdurrà progressivamente - tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento - anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato.

In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Si tratta di un parametro enucleato nell'esercizio dei poteri conferiti all'AEEG per contrastare l'abuso di posizione dominante, a seguito della revisione dei tetti antitrust nel settore del gas, introducendo anche misure volte a incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio.

Articolo 14

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

La disposizione estende l'operatività di alcune misure amministrative di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già introdotte con il decreto legislativo n. 93 del 2011, e prevede espressamente un nuovo tipo di servizio, che sarà poi attuato mediante provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ordine allo stoccaggio di modulazione (circa 10 miliardi di metri cubi annui, che vengono iniettati nel sottosuolo d'estate, quando le importazioni superano la domanda e ri-erogati d'inverno, durante i maggiori consumi del mercato civile).

L'intervento normativo recepisce una richiesta contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale le misure di snellimento autorizzative previste ai comma 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 93/11 andrebbero estese a tutti i progetti di realizzazione di nuova capacità di importazione di gas fino eventualmente al raggiungimento di livelli minimi stabiliti dal Governo con un apposito provvedimento.

Pertanto il **comma 1** disciplina le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico: se ne prevede l'assegnazione, per uno spazio stabilito e aggiornato con

decreto del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), per l'offerta alle imprese (**industriali**, ha precisato sul punto **l'emendamento 14.100, accolto in sede referente dalla Commissione sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**) di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto; a tale platea di destinatari **l'emendamento 14.100, accolto in sede referente dalla Commissione**, sul punto aggiungerebbe le imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.

Un ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) è comunque recuperato al **comma 2**, dove si prevede che i servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (che, secondo quanto sul punto è proposto dal citato **emendamento 14.100, accolto in sede referente dalla Commissione**, dovrebbero tener conto dei criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 1). Anche in ordine alle eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate, si recupera, in base al **comma 3**, un ruolo dell'Autorità: essa procederà ad assegnarle secondo le modalità che già disciplinano la destinazione del rimanente stoccaggio di modulazione, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.

Un decreto del MiSE stabilirà, ai sensi del **comma 4**, anche i criteri in base ai quali il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico - che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 - è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi in questione. Il citato **emendamento 14.100, accolto in sede referente dalla Commissione sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, infine, è volto ad introdurre un ulteriore comma, in virtù del quale il MiSE e l'AEEG, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità comunitarie e dei Paesi terzi interessati.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

L'intervento normativo recepisce richieste reiterate dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'AEEG: nell'ottica di promuovere la separazione proprietaria di Snam Rete Gas da Eni Spa il **comma 1** pone un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, per l'emanazione del DPCM, mai emanato, discendente dalle leggi nn. 290 del 2003, 266 del 2005 e 296 2006.

L'emendamento 15.100, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo, riformula tale previsione (senza peraltro abrogare esplicitamente le vecchie norme): per esso, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del MiSE, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita l'AEEG) dovrà essere emanato entro il 31 maggio 2012. Esso recherebbe i criteri, le condizioni e le modalità in base alle quali SNAM S.p.a.:

- a) conseguirà una piena terzietà nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica;
- b) adotterà, entro diciotto mesi, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della Direttiva 2009/73/CE. Per conseguire la separazione effettiva del trasporto - da altri interessi potenzialmente confliggenti che ne possono influenzare il comportamento - gli strumenti individuati a livello europeo sono tre: separazione proprietaria (*ownership unbundling* o *OU*) del Gestore da ogni possibile condizionamento, foss'anche la sola possibilità di esercizio dei poteri di direzione e controllo da parte del soggetto che detiene una quota significativa della proprietà del Gestore; Gestore di sistema indipendente (ISO); Gestore di trasporto indipendente (ITO), con un nuovo organo societario, il c.d. Organo di Sorveglianza, composto da membri in rappresentanza dell'impresa verticalmente integrata e degli azionisti terzi rispetto a quest'ultima.

Essendo tale scelta in contrasto con l'ipotesi intermedia della "separazione funzionale" affacciata nel decreto legislativo n. 93/11, la nuova norma si fa carico anche della necessità di autorizzare l'AEEG ad adeguare la regolazione al nuovo assetto societario, anche per le certificazioni di sua competenza (le quali scontano una notifica alla Commissione europea, dopo di che può essere assunta la decisione finale, previa espressione del parere della Commissione europea di cui l'AEEG deve tener conto).

Articolo 16

(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

Il **comma 1** individua e destina le "maggiori entrate effettivamente realizzate" dall'erario grazie alle "risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi" cui si riferisce l'ordine del giorno G/3066/232/5 e 6 (testo 2), accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta delle Commissioni 5° e 6° riunite del Senato del 20 dicembre 2011. Un decreto interministeriale determinerà e destinerà la quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi. **L'emendamento 16.100, accolto in sede referente dalla Commissione sotto forma di articolo integralmente**

sostitutivo, sul punto aggiungerebbe, in sede di conversione, l'obbligo di rispettare il riparto costituzionale della competenza legislativa Stato-regioni (cui si ricollega il venir meno del concerto della Conferenza unificata, originariamente previsto nel testo del Governo), nonché i principi di precauzione, sicurezza per la salute, tutela ambientale e paesistica, rispetto degli equilibri degli ecosistemi.

La necessità di utilizzare le migliori tecnologie e gli standard di qualità e sicurezza, anch'essa prevista nell'emendamento citato, è per alcune fattispecie già tipizzata nel **comma 2**, che disciplina le attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività stesse: esse sono ricondotte sotto la disciplina delle norme vigenti "e" delle regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366 (la congiunzione rientra nell'effetto dell'intervento emendativo citato).

Articolo 17

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

Il comma 1 fa decorrere dal 30 giugno 2012 la possibilità, per i gestori di impianti di distribuzione titolari anche dell'autorizzazione petrolifera, di liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea e salvo rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. La perdita di efficacia dei patti di esclusiva opera, da tale data, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. L'**emendamento 17.100 (testo 2)**, **accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, è volto ad eliminare la norma originaria del decreto, che consentiva aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto.

Il **comma 2** accoglie la richiesta dell'Autorità garante di estensione della liberalizzazione delle forme contrattuali, prevista dal comma 12 dell'art. 28 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, a tutte le relazioni tra proprietari degli impianti e gestori (e dunque anche a quelle relative all'utilizzo delle infrastrutture che attualmente è regolato solo attraverso il comodato gratuito), consentendo l'utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento ed eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, nella prospettiva di sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie petrolifere. Il citato **emendamento 17.100 (testo 2)** consente tale liberalizzazione anche fuori scadenza contrattuale, se con assenso delle parti, e precisa che ciò avviene mediante accordi sottoscritti tra

organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. L'emendamento tende altresì ad apprestare un meccanismo surrogatorio, in virtù del quale ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico la definizione delle suddette tipologie contrattuali (tra le quali potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio). L'emendamento consentirebbe, se inserito nella legge di conversione, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi; esso poi amplia l'oggetto della delega di cui all'articolo 17 della legge comunitaria 2009, conferendo al Governo la possibilità di dettare criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

Le competenze di controllo delle due Autorità che sorvegliano la materia sono disciplinate, rispettivamente, ai **commi 3 e 6**: nel primo caso il citato **emendamento 17.100 (testo 2)** estende la previsione anche ai fornitori.

Il **comma 4** incide sulla norma che obbliga i Comuni inadempienti all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi della vigente normativa nazionale o dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore: il citato **emendamento 17.100 (testo 2)** aggiungerebbe per i tabacchi l'obbligo di rispetto delle relative norme e prescrizioni tecniche, mentre per le vendite di beni e servizi la condizione per cui l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale. Inoltre, l'obbligo di adeguare gli impianti di distribuzione dei carburanti con apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato è consentito solo a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri citati. In ogni caso in virtù del **citato emendamento** sarebbero fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub-concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione.

Il **comma 5** accoglie la richiesta, contenuta nella segnalazione dell'Autorità garante, di una previsione che vieti alle Regioni di inserire vincoli all'apertura degli impianti non previsti dalle norme nazionali, per eliminare gli ostacoli all'accesso a nuovi operatori non integrati verticalmente (pompe bianche GDO).

L'**emendamento 17.100 (testo 2)**, **accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, propone poi di introdurre alcuni commi aggiuntivi dopo il comma 5. Il comma *5-bis* riconosce al metano per autotrazione la caratteristica merceologica di carburante (recependo il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge Atto Senato n. 2906); il comma 5-

ter applica agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-*bis*, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (recepimento del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge Atto Senato n. 2906); il comma 5-*quater* recepisce buona parte del comma 3 del testé citato articolo 3, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata stabilisce i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali; essi semplificherebbero le procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti; il comma 5-*quinquies* è volto a conseguire (come il comma 6 dell'articolo 3 testé citato) il fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente (in base a ciò, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevederebbero per i comuni la possibilità di autorizzare con *iter* semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano); il comma 5-*sexies* attribuirebbe (come già faceva il comma 2 dell'articolo 3 testé citato) al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di individuare criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.

L'emendamento 17.100 (testo 2), accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo, propone infine di introdurre alcuni commi aggiuntivi dopo il comma 6. Per il comma 6-*bis* sarebbero apportate alcune modifiche all'articolo 167 del codice della strada, in tema di eccedenza della massa complessiva a pieno carico consentita a varie categorie di veicoli, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità; ne scaturirebbe, al comma 6-*ter*, l'abrogazione del comma 7-*bis* dell'articolo 62 del codice della strada; al comma 6-*quater* si prevederebbe, per le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli, l'obbligo di destinare due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.

Articolo 18

(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)

In base alla norma novellata dal **comma 1**, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori (questi ultimi non erano contemplati nella disposizione previgente). Si aggiunge poi che, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Articolo 19

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)

La nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì - basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione - è oggetto di un decreto che il MiSE adotterà ai sensi del comma 1, ai fini della relativa comunicazione alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999. Anche al comma 2 si prevede l'emanazione di decreti del Ministero dello sviluppo economico, ma stavolta essi attengono alla cartellonistica dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo. Per il comma 3 i citati decreti enunceranno come vanno evidenziate le prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

Per il comma 4 la modifica dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico potrà avvenire solo sentit[o] il Garante per la sorveglianza dei prezzi, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Articolo 20

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

L'articolo modifica una disposizione del decreto-legge n. 98 del 2011 per accogliere una richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, volta al rafforzamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Lo scopo è quello di agevolare l'uscita dal mercato degli impianti inefficienti.

Articolo 21

(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

Il **comma 1** conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. La norma è finalizzata a contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, riscontrata negli ultimi tempi per effetto sia di vincoli infrastrutturali, sia dell'andamento delle materie prime sia degli oneri indiretti dovuti alla crescita della produzione da energie rinnovabili: **l'emendamento 21.100, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, sul punto precisa che dovrebbe trattarsi di produzione non programmabile, che l'effetto modificativo dipenderebbe dall'ambito di competenza del MiSe e che la finalità potrebbe essere conseguita anche mediante il ricorso a servizi di flessibilità.

Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, al **comma 2** sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un'analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, dopodiché la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico.

Ai sensi del **comma 3** gli emanandi decreti sul nuovo regime di incentivazione per l'elettricità da fonti rinnovabili avranno la possibilità di anticipare la data a partire dalla quale gli *inverter* utilizzati in impianti fotovoltaici sono chiamati a prestare specifici servizi di rete, contribuendo a dare flessibilità operativa al sistema.

Per il **comma 4**, sono abrogate disposizioni obsolete della legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt"; di conseguenza, il **comma 5** dispone che la normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione diventa la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Per il **comma 6**, il fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale si consegue attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la possibilità di definire la remunerazione relativa a specifici *asset* regolati. **L'emendamento 21.100, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, sul punto modificherebbe l'oggetto della procedura, pur tenendo fermo il termine di 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari (che dovrebbe essere motivata): l'istruttoria dell'AEEG si estenderebbe all'individuazione dei singoli *asset* regolati, ma in riferimento ad essi non sarebbe più previsto (come nel testo originario del Governo) che debbano essere esistenti alla data della richiesta; neppure sarebbe richiesto, per effetto dell'emendamento, che dall'operazione non debbano conseguire aumenti della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.

Articolo 22

(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)

Il **comma 1** prevede che il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali; pertanto la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-*bis* raccoglierà, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - che ai sensi del **comma 2** è competente alla irrogazione delle sanzioni per il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori - adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della disposizione in commento, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. Per il **comma 3** da tutto ciò non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23

(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)

L'**articolo 23** prevede una verifica annuale di assoggettabilità a procedura VAS (valutazione ambientale strategica) del Piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica nazionale e la sottoposizione, comunque, del piano stesso a procedura VAS ogni tre anni (**comma 1**); a tale scopo nel Piano e nel collegato rapporto ambientale dovrà essere evidenziato, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere (**comma 2**).

L'articolo conferma le procedure di approvazione e valutazione previste per il Piano all'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011⁷.

L'articolo 23, in sostanza, conferma la procedura VAS del Piano, ma solo ogni tre anni, mentre, attraverso la previsione della verifica annuale di assoggettabilità a procedura VAS, la rende eventuale negli altri due anni.

Articolo 24

(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

Il **comma 1** pone un termine per il rilascio dei pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione, da almeno dodici mesi; l'**emendamento 24.100 (testo 2), accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, è volto a prevedere che le osservazioni delle Amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate ad ISPRA entro sessanta giorni. Decorso il primo termine e salva proroga, per il **comma 2** il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. Una conferenza di servizi può aver corso anche ai sensi del comma 3, quando la Sogin S.p.A. (sentito ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, secondo quanto introdurrebbe l'emendamento **24.100 (testo 2)** citato) segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione.

Pure sono fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico al **comma 4**, ove si dispone che le

⁷ D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.*

future autorizzazioni alla realizzazione dei progetti di disattivazione valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione (ma solo se alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche, precisa l'emendamento **24.100 (testo 2)** citato) è però fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista; in caso di vano decorso del termine, l'emendamento **24.100 (testo 2)** citato precisa che si avrebbe l'attivazione di una conferenza di servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati da tali interventi comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Se i progetti insistono sul sito già interessato dall'impianto, secondo l'emendamento **24.100 (testo 2)** citato non necessiterebbero di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con quelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncerebbe nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 5** disciplina le modalità con cui si attinge alla componente tariffaria solo per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare; l'emendamento **24.100 (testo 2)** citato le differenzia dalle attività connesse (eliminando la loro individuazione con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico), prevedendo solo per esse la possibilità di accedere alle entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, sia pure a titolo di acconto e con la possibilità di recuperarle a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

Il **comma 6**, infine, generalizza a tutti i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi l'obbligo, già previsto dalla legge, di conferirli, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, al Deposito Nazionale per la messa in sicurezza e lo stoccaggio. I tempi e le modalità tecniche del conferimento al Deposito sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: ciò avviene anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare subentrato all'Agenzia, secondo l'emendamento **24.100 (testo 2)**, il quale, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo, è altresì volto - con un nuovo comma *6-bis* - ad introdurre un termine

nella procedura di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 31/2010, in ordine al Parco Tecnologico.

Articolo 24...

(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Alla luce del conferimento delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (già appartenenti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201/2011, **l'emendamento 24.0.2 (testo 2), accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo** dopo l'articolo 24, tende ad introdurre un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici. Ne è destinataria l'AEEG, in ragione delle nuove competenze regolatorie così acquisite, che ne giustificano l'innalzamento della pianta organica di quaranta unità.

Articolo 24...

(Gare concessioni idroelettriche)

La Commissione ha approvato un emendamento (24.0.7) che introduce un nuovo articolo dopo il 24, in tema di gare per concessioni idroelettriche. Viene modificato il comma 2, dell'articolo 12, del decreto legislativo 79/1999 che ha attuato la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Il citato articolo 12 disciplina l'affidamento delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico disciplinando (comma 2) il procedimento per la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara, mediante atti amministrativi da adottarsi entro il termine di sei mesi dal 31 luglio 2010, giorno in cui è entrata in vigore la legge 122/2010 che ha introdotto, in sede di conversione in legge del decreto-legge 78/2010, il vigente testo dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 79/1999. Il termine scaduto del 31 gennaio 2011 viene ora differito al 30 aprile 2012.

Articolo 25

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

Il **comma 1** in esame è costruito, nel testo vigente, in forma di novella al decreto n. 138 del 2011, per la parte che disciplina i servizi pubblici locali.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 25.200 che sostituisce interamente l'articolo 25 in esame, conservando

tuttavia molte disposizioni immodificate e apportando ulteriori novelle ad altre disposizioni.

Le modifiche al decreto 138 sono ripartite (**anche nella versione sostitutiva**) tra le due lettere A) e B).

La lettera a) inserisce nel citato decreto-legge n. 138 un articolo 3-*bis* che, come recita la rubrica, definisce *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*. Il complesso dispositivo pone in primo luogo un precetto alle Regioni, consistente nell'organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali (**l'emendamento approvato specifica trattarsi di quelli "a rete di rilevanza economica"**- *si tratta di una dizione che non appare nelle altre norme, riferite meramente ai "servizi pubblici locali"*) in ambiti o bacini territoriali ottimali e di dimensione almeno provinciale (**che, con l'emendamento approvato, diverrebbe normalmente provinciale**).

L'emendamento approvato consente alle Regioni di individuare, motivandoli, ambiti diversi da quelli provinciali, attraverso un procedimento teso a coinvolgere gli enti locali, fatta salva l'organizzazione di ambiti già prevista o già avviata, con riferimento - di non sempre agevole definizione e interpretazione - alle dimensioni già indicate o a specifiche (ma non specificate) direttive europee. Permane, anche nel testo della Commissione, il potere sostitutivo del Governo, **ma non vi è più il vincolo di dimensione almeno provinciale.**

L'emendamento approvato, inoltre, qualifica come elemento di valutazione dell'offerta la circostanza che - in sede di gara - siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione (per una norma con analoga finalità cfr. infra).

La norma in esame premia, correlativamente, gli enti adempienti riconoscendo loro "virtuosità" ai fini del "patto di stabilità" e priorità nei finanziamenti.

La norma assoggetta poi le società affidatarie *in house* agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità, appalti, contratti e personale. *Idem* per le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali (di cui all'art. 114 del TUEL⁸), **ma con esclusione - nel testo della Commissione - di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.**

La lettera b) modifica invece diverse disposizioni dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 138, che contiene gran parte della disciplina dei servizi pubblici locali. Tra queste:

- rafforza il parere dell'Autorità garante del mercato nel procedimento che gli enti locali devono effettuare per verificare le condizioni di affidamento in esclusiva piuttosto che di liberalizzazione dei servizi;

⁸ La relativa disposizione figura - nell'emendamento approvato dalla Commissione - come comma 2, in collocazione posta più avanti, nel testo dell'articolo in esame, rispetto a quella risultante dal decreto-legge nella versione originaria.

- prescrive che, fin dal bando per l'affidamento, l'impresa concorrente si impegni ad economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale (**l'emendamento approvato, inoltre, inserisce tra gli elementi di valutazione dell'offerta la tutela dell'occupazione nei passaggi ai nuovi aggiudicatari - di una norma con analoga finalità si è detto in precedenza**);

- abbassa da 900.000 a 200.000 euro il valore massimo dei servizi che è possibile affidare "in house";

- proroga i termini di scadenza degli affidamenti *in house*, prevedendo alcune circostanziate deroghe; **numerose disposizioni, a questo proposito, risultano riformulate, soppresse o modificate dall'emendamento approvato in commissione che prevede - quale alternativa alla posticipata scadenza del 31 dicembre 2012, un'unica società "in house" risultante dalla integrazione operativa, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino;**

- prescrive la continuità nel servizio dei contratti in scadenza.

La norma nel testo originario include - nei modi e con i limiti contestualmente disposti - il trasporto pubblico ferroviario regionale nell'ambito dell'applicazione del citato articolo 4. **L'emendamento approvato in Commissione include inoltre, nel medesimo ambito di applicazione, la disciplina dei limiti di operatività degli affidatari diretti senza gara, nonché gli altri previsti dal comma 33 dell'art. 4, nel settore di distribuzione del gas naturale.**

Il testo vigente - relativamente al trasporto pubblico regionale ferroviario - fa poi salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa europea.

L'emendamento approvato in Commissione interviene anche nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, confermando, per gli affidamenti già in essere a norma di legge, la scadenza naturale contrattualmente prevista.

Lo stesso emendamento dispone poi che gli attuali affidamenti su infrastrutture ferroviarie, interessate da investimenti co-finanziati con risorse comunitarie, cessino con la conclusione dei lavori o dei connessi collaudi.

L'emendamento abroga - contestualmente - l'attuale testo del comma 34-bis dell'art. 4 modificato che attualmente dichiara applicabile al trasporto pubblico regionale e locale l'art. 4 medesimo.

L'emendamento sostitutivo reca altresì un comma 2, con il quale viene novellato il Testo Unico degli Enti locali, all'articolo 114, relativo alle aziende speciali, che fra l'altro, a decorrere dal 2013, saranno assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'emendamento più volte ripetuto contiene poi un nuovo comma 3, che interviene sul decreto 164 del 2000, in tema di distribuzione del gas naturale, applicandogli i "principi di garanzia" dell'art. 4 del decreto 138 del 2011, più volte citato e novellato nel senso sopra esaminato.

Nel medesimo ambito, a proposito del regime di transizione dell'attività di distribuzione, viene infine specificato che le gare cui i soggetti già affidatari possono partecipare - art. 15, comma 10 del decreto 164 - sono le prime che seguono al periodo transitorio su scala nazionale.

Il comma 2 del testo originario del decreto-legge - peraltro non riprodotto nell'emendamento sostitutivo - intervenendo sull'art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua in modo diverso le attività che sono affidate per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

In sostanza le modifiche nel loro complesso delineano una gestione del servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eventualmente separata da quella della gestione degli impianti. L'attività di smaltimento sarebbe, invece affidata congiuntamente alle attività di gestione o realizzazione degli impianti.

Inoltre si prevede, per il caso in cui gli impianti non siano di proprietà degli enti locali di riferimento, che debba essere assicurato all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'accesso con tariffe predeterminate e tale da soddisfare le esigenze di conferimento individuate nel Piano d'Ambito.

L'emendamento sostitutivo reca invece un nuovo comma 4 avente ad oggetto la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nella sostanza, in tale materia, l'emendamento non innova rispetto al decreto legge in esame; infatti, le disposizioni introdotte dal menzionato comma 4 ricalcano l'articolo 201, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal decreto- legge stesso (vedi sopra).

Il comma 3 dell'originario testo del decreto-legge - testualmente riprodotto come comma 5 dell'emendamento sostitutivo - modifica l'articolo 14 del recente decreto-legge n. 201 del 2011 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto, secondo la definizione della norma originaria, in regime di privativa dai comuni.

I commi 4 e 5 del testo originario del decreto-legge sono testualmente riprodotti come commi 6 e 7 nell'emendamento sostitutivo.

Articolo 26

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)

L'**articolo 26** apporta modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione di rifiuti da imballaggi: si consente di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio, anche in forma collettiva, senza più la necessità che la gestione riguardi l'intero territorio nazionale; vengono modificate le procedure alle quali devono attenersi i produttori che, non intendendo aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), sono tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto alternativo; si introduce un criterio di proporzionalità del contributo ambientale dovuto a seguito dell'iscrizione obbligatoria al consorzio, conseguente al mancato riconoscimento del progetto di gestione autonoma o a revoca; si stabilisce per chi non sceglie una delle due modalità (adesione ai Consorzi o organizzazione alternativa) la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

La Commissione ha approvato l'emendamento 26.19 con il quale si reintroduce l'obbligo, previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, per coloro che intendono organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio, anche in forma collettiva, di estendere tale gestione all'intero territorio nazionale.

L'emendamento, inoltre, sopprimendo il numero 3 della lettera a) che interviene sul comma 9 dell'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante l'iscrizione obbligatoria al consorzio - conseguente al mancato riconoscimento del progetto di gestione autonoma o a revoca - e il conseguente obbligo di corresponsione con effetto retroattivo del contributo ambientale, è volto ad abrogare la disposizione che introduce un criterio di proporzionalità del contributo, che viene calcolato in relazione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati. La disposizione di cui si propone la soppressione, inoltre, fissa un limite minimo al contributo stesso, che non può essere inferiore ai tre punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 27

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

L'**articolo 27** interviene in materia di regole per la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. A tal fine, novellando alcune

disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene prorogato al 1° giugno 2012 il termine entro il quale l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale dovranno attuare la riduzione delle commissioni suddette, facendo altresì venire meno il riferimento al limite di riduzione dell'1,5 per cento già previsto.

Con un emendamento approvato dalla Commissione (27.100 testo 2) si propone di specificare che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo altresì tra:

- le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione;
- le componenti di natura variabile legate al valore transatto.

L'emendamento prevede altresì **la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili** (mentre eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare saranno comunque a titolo oneroso).

La disposizione non chiarisce se la suddetta soglia di 1.500 euro vada riferita ai trattamenti pensionistici netti o lordi.

L'emendamento chiarisce inoltre che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale con cui sarà valutata l'efficacia delle misure di riduzione delle commissioni, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge n. 183 del 2011, secondo cui **le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.**

L'emendamento (27.100 testo 2) propone infine di modificare la disposizione con la quale vengono individuate le caratteristiche del conto corrente (o conto di pagamento) di base introdotto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge n. 201 del 2011: in particolare viene precisato, tra le caratteristiche del conto suddetto, il criterio concernente l'accordo con i contenuti delle sezioni III e IV della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 (sull'accesso a conti bancari di base a prezzi ragionevoli per tutti i cittadini).

Il subemendamento 27.100/6 approvato dalla Commissione interviene in materia di **remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto agli affidamenti e agli sconfinamenti**, prevedendo anzitutto che la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) prevista dall'articolo 117-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sia adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entri in vigore entro il 1° luglio successivo.

Si ricorda che l'articolo 117-*bis* citato reca la disciplina dettagliata della remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto agli affidamenti e agli sconfinamenti, in relazione a determinate tipologie contrattuali, ed affida al CICR l'emanazione delle relative norme di applicazione.

Il subemendamento 27.100/6 propone inoltre che l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alle disposizioni di cui al citato articolo 117-*bis* debba essere effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della predetta delibera CICR (anziché entro novanta giorni come previsto dal testo del decreto in vigore).

Articolo 27...

(Nullità di clausole nei contratti bancari)

L'articolo 27... aggiunto con un emendamento (27.0.8) dalla Commissione prevede la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Articolo 27...

(Cancellazioni delle ipoteche perenti)

L'articolo 27... aggiunto con un emendamento (27.0.9) dalla Commissione reca modifiche all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. TUB) in materia di cancellazione di ipoteche.

Si prevede anzitutto (comma 1 dell'articolo 40-*bis* citato) che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente, oltre che alla data di estinzione dell'obbligazione garantita, anche in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile⁹.

Viene inoltre integrato il comma 4 dell'articolo 40-*bis* - con cui viene disciplinata la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca da parte del conservatore - prevedendo l'applicazione della cancellazione d'ufficio anche in tutte le fattispecie di estinzione previste dall'articolo 2878 del codice civile¹⁰.

⁹ L'articolo 2847 prevede che l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

¹⁰ L'articolo 2878 prevede che l'ipoteca si estingue:

- 1) con la cancellazione dell'iscrizione;
- 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847;
- 3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
- 4) con il perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;

Articolo 27...

(Organi delle fondazioni bancarie)

L'**articolo 27... aggiunto con un emendamento (27.0.12) dalla Commissione** reca modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, con il quale vengono individuati i principi a cui devono conformarsi gli statuti nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni bancarie.

Viene anzitutto integrato il principio di cui alla lettera *c*) del comma 1 citato, al fine di prevedere, nell'ambito dell'organo di indirizzo delle fondazioni, tra le altre, modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntate alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

Viene inoltre inserito un nuovo principio - alla lettera *gg*) - diretto a prevedere l'ipotesi di incompatibilità nel caso di assunzione o esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del gruppo.

Articolo 27...

(Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento)

L'**articolo aggiunto dopo il 27 con un emendamento (27.0.17 Testo 2) dalla Commissione** modifica il comma 7 dell'articolo 120-quater decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) in materia di surrogazione nei contratti di finanziamento e portabilità.

Per effetto di tale modifica si prevede che nei contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo (nel testo vigente il termine previsto è invece di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato).

Non viene invece modificata la parte della disposizione che prevede l'obbligo per il finanziatore originario di risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, né la previsione che consente al finanziatore originario di rivalersi sul

5) con la rinuncia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

7) con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Articolo 28

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

L'**articolo 28** stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, siano obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Con un emendamento (28.100) approvato dalla Commissione si propone anzitutto di specificare che **i suddetti gruppi assicurativi non siano riconducibili alle stesse banche, istituti di credito e intermediari finanziari.**

Viene comunque lasciata al cliente la libertà di scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente, che la banca deve accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo (o del credito al consumo, come **specificato dal subemendamento 28.100/1 approvato dalla Commissione**).

Si rinvia quindi all'Isvap per la definizione dei contenuti minimi del suddetto contratto di assicurazione.

L'emendamento 28.100 modifica infine l'articolo 21 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), in materia di **azioni ingannevoli**, al fine di specificare che è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca e all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca.

Articolo 29

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

Il **comma 1** dispone che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di RC auto, i valori dei costi e delle eventuali franchigie, sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. Accogliendo **in sede referente gli emendamenti 29.18 e 29.19, la Commissione** propone all'Assemblea di inserire un comma 1-bis in base al quale è **l'ISVAP che definisce il criterio di cui al comma 1**, stabilendo annualmente il limite alle compensazioni dovute.

Sempre **in sede referente, accogliendo gli identici emendamenti 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31 la Commissione propone di sopprimere il comma 2**: esso dispone che, in

alternativa ai risarcimenti per equivalente, sia facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica; in questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente sarebbe stato ridotto del 30 per cento.

Articolo 30 *(Repressione delle frodi)*

Il **comma 1** valorizza un profilo informativo che l'ISVAP ha più volte giudicato determinante, per fronteggiare il problema delle frodi nel settore RC auto: spetta a ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, raccogliere informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. In base alla norma, tali informazioni andranno ora trasmesse all'ISVAP, con cadenza annuale, sotto forma di relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso il quale - anche sulla base dei predetti elementi informativi - eserciterà i propri poteri di vigilanza, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. **La Commissione in sede referente, accogliendo gli emendamenti 30.1 e 30.2 (testo 2)**, assiste l'obbligo di trasmissione della relazione con **una sanzione amministrativa pecuniaria** (da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro, secondo il comma 1-*bis* di cui si propone l'inserimento) che, laddove l'emendamento fosse approvato in sede di conversione, sarebbe irrogata dall'ISVAP.

Il **comma 2** raccoglie soluzioni prefigurate all'articolo 5 del disegno di legge Atto Senato n. 2809: l'obbligo delle imprese di assicurazione - di rendere pubblica una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta - ricalca infatti il sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi ivi previsto.

Articolo 31 *(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)*

Il **comma 1** affronta il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto. Già il disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, reca misure volte a contrastare tale fenomeno; come in quel testo, l'articolo prevede una progressiva

dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione (**ma non più anche solo la loro integrazione, secondo l'emendamento 31.2 accolto in sede referente dalla Commissione**) con sistemi elettronici o telematici, entro due anni e previa emanazione di un regolamento interministeriale. **La Commissione in sede referente ha accolto l'emendamento 31.1 (testo 2)**, in base al quale a tale adempimento si procede avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS).

Sempre a carico del Ministero dei trasporti viene poi disposta (**comma 2**) la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; la **Commissione in sede referente ha accolto gli emendamenti 31.3 e 31.4**, che tendono ad **escludere dal precetto i periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati**. Per il testo del Governo, il Ministero dei trasporti comunica ai proprietari la circostanza dell'inserimento in lista, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione; prima però di mettere l'elenco a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture (competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo), vi sarebbe **un termine dilatorio di 15 giorni entro cui gli iscritti potrebbero regolarizzare la propria posizione**, secondo **l'emendamento 31.5 accolto dalla Commissione in sede referente**. Quest'ultima propone anche, in virtù dell'**accoglimento dell'emendamento 31.6**, di inserire un comma *2-bis*, ai sensi del quale **le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto** e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti; la relativa mera esibizione - da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse - prevarrebbe in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nell'articolo in commento.

Il **comma 3** consente di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

Articolo 32

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

Come nel disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, viene introdotta, in primo luogo, (**comma 1**) la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Si prevede anche l'installazione, con il consenso dell'assicurato, di

meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo; con l'**emendamento 32.100 (testo 2)**, **la Commissione ha accolto in sede referente** la possibilità che, ai meccanismi denominati "scatola nera" o equivalenti, siano equiparati - a questi fini - ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. In merito agli oneri rinvenienti sulle compagnie a seguito dei consensi all'installazione, **la Commissione ha accolto in sede referente gli emendamenti 32.20 (testo 2) e 32.1 (testo 2)**: da un lato essi precisano che si tratta dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità; dall'altro lato, essi richiedono alle compagnie di praticare - secondo l'**emendamento 32.9 (testo 2)**, **accolto dalla Commissione in sede referente**, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive (a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto) - anche una riduzione delle tariffe di cui, rispetto al testo originario del Governo, si precisa che deve essere "significativa". Ecco perché, con gli stessi emendamenti **32.20 (testo 2) e 32.1 (testo 2)**, si intendono introdurre due commi aggiuntivi: il comma 1-*bis* demanda ad un regolamento dell'ISVAP la definizione delle modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, nonché le modalità per assicurare la loro interoperabilità (in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo); il comma 1-*ter* demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico **la definizione di uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici**, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.

Per quel che riguarda l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente, essa deve contenere (**comma 2**) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato; essa è trasmessa per via telematica (soltanto in tale forma, secondo **la Commissione che ha a tal fine accolto in sede referente gli emendamenti 32.24 e 32.25**) mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione, dalle predette banche dati, dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.

È modificata (**comma 3**) anche la disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione. Per i sinistri con soli danni a cose, **la Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 32.28**, propone che - in sede di

conversione - si elimini il riferimento al modulo di denuncia e che si specifichi che **la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno** (disponibilità che non può essere compressa sotto la durata di due giorni non festivi, invece del requisito di cinque giorni consecutivi non festivi previsto nel testo originario del Governo). **La Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 32.34 (testo 2)**, propone anche che - in sede di conversione - da mera possibilità la consultazione della banca dati sinistri, da parte dell'impresa di assicurazione, divenga **un obbligo**, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti.

La Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 32.38, propone poi che in sede di conversione si preveda che **le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non diano luogo a risarcimento per danno biologico permanente**. La previsione parrebbe complementare con quella degli **emendamenti 32.49, 32.50, 32.51, anch'essi accolti in sede referente dalla Commissione**, per i quali il danno alla persona per lesioni di lieve entità (di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dovrebbe essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

Con gli **emendamenti 32.44, 32.45, 32.46 e 32.48 - accolti in sede referente - la Commissione** propone anche alcune modifiche all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, che dovrebbe essere destinato a disciplinare anche le **"banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati"**: per esse, come per la banca dati sinistri, si prevede che un regolamento dell'ISVAP regoli procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché modalità e condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

Infine, **accogliendo l'emendamento 32.54 (testo 2)**, la Commissione ha proposto che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione pratichi **identiche offerte**.

Articolo 33

(Sanzioni per frodi assicurative nelle false attestazioni di invalidità o di danni alle cose derivanti da incidenti stradali)

Il **presente articolo** concerne la disciplina della falsa attestazione di invalidità o di danni a cose, conseguenti ad incidenti stradali - falsa attestazione da cui derivi il risarcimento del danno a carico della società assicuratrice -. La normativa sanziona più severamente, per le false attestazioni di invalidità, gli

esercenti professioni sanitarie e, per gli accertamenti e stime falsi di danni a cose, i periti assicurativi.

La Commissione ha approvato un emendamento (33.3) che propone di inasprire le pene per le fattispecie di fraudolento danneggiamento od occultamento dei beni assicurati, di falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione assicurativa, di mutilazione fraudolenta della propria persona, di denuncia di un sinistro non accaduto, di manipolazione degli elementi di prova o di documentazione relativi al sinistro (vero o fittizio), elevando la misura minima della reclusione da sei mesi ad un anno e quella massima da quattro a cinque anni.

Articolo 34

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

La disposizione è finalizzata ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici imponendo ai distributori l'obbligo di offrire prodotti e servizi assicurativi di più compagnie (c.d. plurimandato): il **comma 1**, in particolare, dichiara che gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Per il **comma 2**, il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità, ma essa è rilevabile solo a favore dell'assicurato. Il **comma 3**, infine, sanziona il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con l'irrogazione da parte dell'ISVAP - a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido - in una misura che **l'emendamento 34.100 (testo 2), accolto dalla Commissione in sede referente**, ricondurrebbe a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private (da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da dipendenti o altri ausiliari, con raddoppio nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito).

Il medesimo emendamento è volto ad introdurre **due ulteriori commi**: per il primo, l'ISVAP predispone uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1; per il secondo, predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo in commento, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

Articolo 34...

(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

L'emendamento 34.0.8, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, è volto ad aggiungere nel codice

delle assicurazioni private una disposizione espressamente dedicata ad obbligare la compagnia di assicurazione a risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

L'unica eccezione sarebbe quella, espressamente prevista, per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona): ciò, peraltro, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.

Articolo 34...

(Variazione dei premi assicurativi)

L'emendamento 34.0.6, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, al **comma 1** aggiunge un periodo alla disposizione del codice delle assicurazioni private che disciplina le condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie (articolo 133, comma 1). L'aggiunta prevederebbe che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Lo stesso emendamento aggiuntivo, al **comma 2**, sanziona il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1 con una sanzione amministrativa applicata da parte dell'ISVAP.

Articolo 35

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

L'articolo 35 ai commi da 1 a 5 prevede una serie di interventi diretti ad estinguere determinati crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali: sono pertanto previste misure per il pagamento dei crediti relativi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, prevedendo peraltro la possibilità per i creditori di chiedere l'estinzione dei relativi crediti mediante assegnazione di titoli di Stato (nel limite massimo di 2 miliardi di euro); è altresì previsto l'incremento delle dotazioni finanziarie per l'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati al 31 dicembre 2011, il cui

pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse, entro l'importo complessivo di 1 miliardo di euro.

Con un emendamento (35.26) approvato dalla Commissione si propone di autorizzare le Pubbliche Amministrazioni, ai fini del pagamento del debito, anche a comporre bonariamente le ragioni di credito e debito con i propri creditori tramite:

- compensazione;
- cessione di crediti in pagamento;
- specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

L'emendamento prevede altresì che, in tali ipotesi, le controversie in corso si intendono rinunciate.

Il **comma 6** prevede: per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dei Monopoli di Stato, la deroga al generale divieto, per i dirigenti pubblici, di un trattamento economico superiore a quello del loro predecessore; per i segretari generali, capi dipartimento o altri dirigenti pubblici, comunque denominati, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, la possibilità dell'organo di vertice politico di affidare le funzioni vicarie in caso di vacanza del posto.

Il **comma 7** prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente la procedura per l'adozione dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale.

I **commi da 8 a 13** dispongono che dalla data di entrata in vigore del testo in esame e fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria previsto per le regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applichi l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera). La disciplina introdotta, che si applica anche alle università, prevede altresì che il 50 per cento delle liquidità degli enti, depositate presso il sistema bancario, debbano essere versate entro il 29 febbraio 2012 sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale, ed il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012.

Con un emendamento (35.500) approvato in Commissione si propone anzitutto di modificare l'operatività dei suddetti termini per il versamento delle liquidità degli enti: tesorieri e cassieri degli enti devono pertanto versare il 50 per cento delle liquidità sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale alla data del 29 febbraio 2012, ed il restante 50 per cento alla data del 16 aprile 2012,

facendo salvi, comunque, eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si propone di conseguenza che tesoriere o cassieri degli enti debbano adeguare la propria operatività alle disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984 il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità, mentre nelle more di tale adeguamento potranno continuare ad adottare i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

L'emendamento prevede infine che, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali, tesoriere o cassieri dei dipartimenti e dei centri di responsabilità degli atenei utilizzino prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi, trasferendo eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

Articolo 36

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

L'articolo 36 sopprime la delegificazione normativa inerente l'attribuzione delle funzioni regolatorie dei trasporti ad una delle Autorità indipendenti esistenti, operata dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 201/2011; le predette funzioni sono conferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti.

La Commissione ha approvato un emendamento (36.100 testo 3) interamente sostitutivo dell'articolo istituendo nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 481/1995 (*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*) l'Autorità di regolazione dei trasporti attribuendogli la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 481/1995. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. **L'emendamento consente all'Autorità** in caso di inosservanza di

propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, **l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.**

L'emendamento demanda all'Autorità di svolgere: le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del presente decreto-legge in tema di diritti aeroportuali; le funzioni di organismo di regolazione del trasporto ferroviario sopprimendo l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con particolare riferimento al **servizio taxi** l'Autorità dovrà monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, mentre **viene attribuita ai Comuni e regioni di provvedere, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto di specifici principi.** L'emendamento introduce novelle alla legge 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). consentendo ai Comuni di prevedere: che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio; l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati; la sostituzione dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

L'emendamento modifica l'articolo 36, del decreto-legge 98/2011, che ha ridefinito l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, ridefinendo **le rispettive competenze dell'Autorità dei trasporti e dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.**

L'emendamento riformula le competenze dell'Anas s.p.a. attribuendogli, fra l'altro, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta.

Articolo 37

(Misure per il trasporto ferroviario)

L'articolo 37, comma 1, integra il contenuto dell'articolo 36, in ordine alle competenze della futura autorità indipendente di regolazione dei trasporti.

La Commissione ha approvato un emendamento (37.100) che sostituisce il comma 1. Nel testo vigente (in neretto le modifiche proposte dall'emendamento) esso demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti, nel settore del trasporto ferroviario, di:

- definire, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati:

- gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;
- analizzare, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione:
 - l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione:
 - alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - **all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale.**
- predisporre una relazione al Governo e al Parlamento.

Il **comma 2** sopprime alcune recenti norme, concernenti le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone. Le recenti norme - ora oggetto di soppressione - specificavano che i soggetti summenzionati erano tenuti a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore.

La Commissione ha approvato un emendamento (37.100) che (nella parte relativa al presente comma 2) propone di ripristinare il vincolo del rispetto dei contratti collettivi, se stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e con esclusivo riferimento alla regolazione dei trattamenti di lavoro del personale.

Articolo 38

(Pertinenze delle strade)

L'articolo 38 demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti (disciplinata dall'articolo 36 del decreto-legge in esame) di fissare le modalità di previsione, nel progetto delle Autostrade, delle relative pertinenze.

La Commissione ha approvato l'emendamento 38.4 prevedendo un parere dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Articolo 39

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

Tra le prescrizioni in ordine alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica - recate al **comma 1 - l'emendamento 39.100 (testo 2), accolto (con il subemendamento 39.100/5) dalla Commissione in sede referente nella formulazione interamente sostitutiva dell'articolo**, intende eliminare la possibilità, per gli edicolanti, di rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori. Resta invece quanto previsto dal testo

originario, sulla possibilità di vendere presso la propria sede "qualunque altro prodotto" secondo la vigente normativa; gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e, grazie alla re-inserzione operata con il **sub-emendamento** citato, mantengono la possibilità (prevista dal testo originario) di defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni in commento, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Il **comma 2** liberalizza l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, in qualunque forma attuata; i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti saranno individuati, ai sensi del **comma 3**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'**emendamento 39.100 (testo 2) citato**, infine, intende sopprimere il **comma 4**, che - facendo salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) - dichiara abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il contenuto dell'articolo.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)

L'articolo 40 reca disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero, nonché in tema di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti alla medesima.

L'articolo, al **comma 1**, modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 al fine di prevedere la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire da quei Comuni che verranno identificati con un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.

Il **comma 2** modifica invece l'articolo 3 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, prevedendo al secondo comma dello stesso che le carte d'identità elettroniche di all'articolo 7-*vicies ter* del decreto legge n. 7 del 2005 devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Viene inoltre sostituito il quinto comma del citato articolo 3.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 1 della legge sull'anagrafe, sostituendo il comma 6 dello stesso e prevedendo che l'indice nazionale delle anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi.

Il successivo **comma 4** stabilisce che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", con le disposizioni introdotte dal precedente comma 3.

Il **comma 5** dispone poi che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA - il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.

Il **comma 6** prevede a sua volta che, ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, l'amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

In relazione a quanto previsto dal comma 6, il successivo **comma 7** prevede gli adempimenti a carico dei comuni all'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale.

Infine il **comma 8** stabilisce che la rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale, mentre il **comma 9** dispone che alle attività previste dall'articolo in commento le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40-bis

(Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)

La Commissione ha approvato un emendamento (40.0.14 testo 2) recante un articolo aggiuntivo in tema di trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture.

Il comma 1 abroga il comma 5, dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 343/2001 (*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*) in base al quale le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 225/1992 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*) si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Il richiamato articolo 5 della legge 225/1992 (*Stato di emergenza e potere di ordinanza*) disciplina i poteri di ordinanza in deroga alle ordinarie normative, anche di evidenza pubblica e senza il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (secondo l'interpretazione autentica recata dall'articolo 14, del decreto-legge 90/2008) necessarie per la gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Il comma 2 sopprime all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) le lettere:

j) (*che non esiste*).

g) che sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 57, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (163/2006); l'articolo 57 disciplina il metodo di aggiudicazione dei contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; tale procedura è consentita (comma 2, lettera a) qualora:

- (primo periodo) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
- (secondo periodo) nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

- (terzo periodo) alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
- (quarto periodo, soppresso dal decreto-legge 70/2011 e che riviverebbe in base all'emendamento proposto) le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro.

l) che:

1. sostituisce l'articolo 122, comma 7, del codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (163/2006) elevando da 500.000 a 1 milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del codice; per effetto dell'emendamento il limite tornerebbe a 500.000 euro;

2. sopprime l'articolo 122, comma 7-bis (che ora riviverebbe) in base al quale i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

m) che novella l'articolo 123 del codice al fine di elevare da 1 a 1,5 milioni di euro la soglia di importo entro la quale è esperibile, per gli appalti di lavori, la procedura ristretta semplificata.

dd) che modifica l'articolo 204 del Codice, prevedendo anche per i lavori relativi ai beni culturali, l'elevazione della soglia (nel caso specifico ad 1,5 milioni di euro) per l'applicazione della procedura negoziata.

Articolo 41

(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)

Il **comma 1** reca una novella al Codice dei contratti pubblici, sostituendone l'articolo 157. Vi si contempla ora la possibilità, per le società di progetto (cioè costituite per realizzare o gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità), di rivolgersi agli investitori qualificati emettendo obbligazioni:

in virtù dell'**emendamento 41.100 (testo 3)**, accolto dalla Commissione in sede referente in una formulazione interamente sostitutiva dell'articolo, si preciserebbe sia l'ambito soggettivo (società di progetto di cui all'articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato), sia quello oggettivo (aggiungendo alle obbligazioni anche i titoli di debito), oltre a derogare ai limiti dell'articolo 2483 del codice civile (sottoscrizione soltanto da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e, più in generale, a disporre l'inapplicabilità degli articoli 2413 (riduzione del capitale) e da 2414-*bis* (costituzione delle garanzie) a 2420 (sorteggio delle obbligazioni) del codice civile.

Dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. Si prevede poi al **comma 2** che i titoli e la relativa documentazione di offerta debbano riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione; infine, al **comma 3** si ammette che tale emissione di obbligazioni (ma anche i titoli di debito, in virtù del **citato emendamento**) possa avvenire, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, anche se garantite non mediante ipoteca, bensì in generale "dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati", secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma si connette a una proposta di regolamento UE volta ad agevolare il finanziamento di infrastrutture fisiche e telematiche di interesse per l'intera UE.

Il suddetto emendamento 41.100 (testo 3), accolto dalla Commissione in sede referente in una formulazione interamente sostitutiva dell'articolo, ha poi proposto l'introduzione di ulteriori commi: **il nuovo comma 4** estende l'applicazione della disposizione (ma con competenza del MiSe) anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni per terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. **Il nuovo comma 5** prevede che i rimborsi, in caso di revoca di concessione per ragioni di pubblico interesse, siano destinate prioritariamente al soddisfacimento non solo dei crediti dei finanziatori del concessionario ma anche dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. **Il nuovo comma 6**, infine, applica le disposizioni suddette anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Articolo 42

(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)

L'**articolo 42** introduce il diritto di prelazione in capo al proponente di proposte di finanza di progetto, per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

Articolo 43

(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

L'**articolo 43** disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie, eccetto la custodia, mediante il sistema della finanza di progetto.

La Commissione ha approvato un emendamento (43.24) al comma 3 ove è previsto che se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, il concessionario "prevede" che:

- le fondazioni di origine bancaria;
- altri enti pubblici o con fini non lucrativi;
- contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

L'emendamento 43.24 inoltre trasforma in una facoltà il coinvolgimento delle fondazioni di origine bancaria, altri enti pubblici o con fini non lucrativi.

Articolo 44

(Contratto di disponibilità)

L'**articolo 44** introduce nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, una nuova fattispecie di partenariato pubblico privato: il contratto di disponibilità.

La Commissione ha approvato un emendamento (44.3) riferito al nuovo articolo 160-ter del codice (introdotto dal comma 1, lettera d) che disciplina il contratto di disponibilità. Viene sostituito il primo periodo del comma 6 che pone l'attività di collaudo in capo alla stazione appaltante, onde:

- verificare la realizzazione dell'opera;
- accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, "prescrivendo", a questi soli fini:
 - modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti;
 - ovvero la riduzione del canone di disponibilità, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.

L'emendamento 44.3 trasforma in una facoltà la prescrizione di modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti, ovvero la riduzione del canone di disponibilità, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.

Articolo 45

(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

L'articolo 45 integra gli elementi che devono corredare il piano economico e finanziario (PEF) che accompagna la richiesta di assegnazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico. Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1. *Si rileva che demandare ad un atto di natura regolamentare l'integrazione di disposizioni legislative non corrisponde ad un coerente utilizzo delle fonti.*

Articolo 46

(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

L'articolo 46 demanda al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la definizione delle ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo.

Articolo 47

(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)

L'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici che deve essere destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte. *Si segnala la necessità di modificare il riferimento normativo della novella recata dall'articolo 47, comma 1, lettera b).*

Articolo 48

(Norme in materia di dragaggi)

La Commissione ha approvato l'emendamento 48.100 volto a sostituire **l'articolo 48** del decreto-legge, che modifica la normativa in materia di dragaggi. Il nuovo articolo, come l'articolo 48 del decreto-legge, si compone di due commi. Il **comma 1** introduce nella legge n. 84 del 1994 sulla disciplina dei porti un nuovo articolo, il *5-bis*, mentre il **comma 2** abroga i commi da *11-bis* a *11-sexies* dell'articolo 5 della medesima legge n. 84 del 1994.

I dragaggi di cui si tratta riguardano prevalentemente i siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ma il comma 10 (nel testo del decreto-legge attualmente in vigore e il comma 8 nel testo del nuovo articolo 48 che l'emendamento approvato propone) del nuovo articolo *5-bis* contiene disposizioni

per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale.

Il comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* reca alcune novità nelle procedure per la presentazione del progetto di dragaggio e risulta invariato nel nuovo testo proposto dall'emendamento.

I commi da 2 a 6 del nuovo articolo 5-*bis*, sia nel testo in vigore del decreto legge, sia nel nuovo testo dell'articolo 48 proposto dall'emendamento approvato, si occupano dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* riguarda l'immissione o il refluito in mare dei suddetti materiali, delle necessarie autorizzazioni e dell'eventuale utilizzazione dei materiali dragati. A tale proposito, oltre alle finalità di ripascimento e di formazione di terreni costieri previste dalla legislazione previgente, si prevedono altre destinazioni tra cui il recupero.

Il comma 2, del nuovo articolo 5-*bis* nel testo proposto dall'emendamento 48.100, disciplina la destinazione dei materiali di dragaggio, precisando che le disposizioni si riferiscono anche ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici materia, articolando le misure nelle lettere a) , b) , c) e d).

Alla lettera a) si specifica che il refluito dei materiali suddetti nei corpi idrici possa avvenire qualora i materiali stessi presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco tossicologici, ove, invece, il testo attualmente in vigore, anziché stabilire le caratteristiche dei materiali operava un richiamo alle prescrizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006. Verrebbero anche in parte modificate le modalità di riutilizzo per ripascimento e di formazione di terreni costieri. In tale contesto vengono inserite come modalità anche il miglioramento dello stato dei fondali mediante il *capping* (copertura), mentre al posto dell'autorizzazione della regione territorialmente competente, vengono più genericamente fatte salve le competenze regionali in materia.

Alla lettera b) si dettano disposizioni per l'accertamento dei livelli di inquinamento dei materiali dragati rinviando a disposizioni di natura tecnica, riprendendo sostanzialmente quanto contenuto nel testo attualmente vigente nuovo articolo 5-*bis*.

Vengono tuttavia diversamente specificate le caratteristiche dei materiali per il loro impiego in aree con falda naturalmente salinizzata.

La lettera c) riproduce sostanzialmente il comma 3 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto-legge in esame, concerne la sistemazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero. Il necessario presupposto di sistemazioni di questo genere è che i materiali non siano pericolosi all'origine o siano stati resi innocui a seguito di appositi trattamenti.

Si segnala che l'eventuale refluitamento dei materiali risultanti dalle attività di dragaggio nei contenitori era ed è soggetto ad autorizzazione da parte della regione territorialmente competente e, per effetto della modifiche introdotte dal decreto-legge in esame, deve comunque avvenire facendo salve le disposizioni in materia di tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, noto come *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Tra i cambiamenti contenuti nell'emendamento, si segnala che non ricorrerebbe più la menzione dell'autorizzazione regionale, né il riferimento al Codice dei beni culturali. Si demanda, invece, al previsto decreto interministeriale la disciplina delle modalità sistemazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio all'interno delle strutture di contenimento.

Alla lettera d) si stabilisce che qualora i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori definiti dal Ministero dell'ambiente per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previa parere favorevole della Conferenza dei servizi.

Il comma 3 dell'articolo 5-bis, nel testo dell'emendamento approvato, ripete quasi totalmente il testo del decreto legge in esame.

Il comma 4 dell'articolo 5-bis attualmente in vigore interessa specificamente i materiali destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza e risulta invariato nel nuovo testo proposto dall'emendamento.

Il comma 5 dell'articolo 5-bis riguarda le analisi da effettuare sui materiali prima di iniziare le operazioni di dragaggio, i depositi temporanei, e ribadisce l'intangibilità delle speciali disposizioni concernenti la salvaguardia della laguna di Venezia (risulta invariato nel nuovo testo proposto dall'emendamento).

Il comma 6 dell'articolo 5-bis prefigura il decreto interministeriale sulle modalità di dragaggi e recuperi. Il nuovo testo, proposto nell'emendamento approvato, prevede in proposito che sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e precisa che sino all'entrata in vigore del decreto si applica la normativa vigente per i siti da bonificare di cui al decreto legislativo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 7 dell'articolo 5-bis verte sulla legislazione portuale e, in particolare, sulle procedure di adozione del Piano Regolatore Portuale (PRP) per i porti di categoria II, classe III e risulta invariato nel nuovo testo proposto dall'emendamento.

Il nuovo testo dell'articolo 5-bis come proposto dall'emendamento approvato non contiene gli attuali commi comma 8 e 9 dell'articolo 5-bis attualmente in vigore a seguito dell'emanazione del decreto-legge in esame, riguardanti le modalità di adozione del Piano Regolatore Portuale .

Il decimo e ultimo comma dell'articolo 5-bis, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame, risulta riprodotto nel comma 9 dell'articolo 5-bis dell'articolo sostitutivo contenuto nell'emendamento approvato e interessa l'immersione in mare ovvero l'utilizzazione a terra dei materiali

provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale.

Infine, il **comma 2 dell'articolo 48** del decreto-legge in esame abroga i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e risulta invariato nel nuovo testo proposto dall'emendamento.

Articolo 49

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

L'**articolo 49** demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

La commissione ha approvato un emendamento (49.12 - testo 2) volto a prevedere che il decreto sopra menzionato stabilisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come tali sottratti alla disciplina dei rifiuti.

Articolo 50

(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

L'**articolo 50** novella gli articoli 144 e 159 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in materia di concessioni, contenute nel capo II, del Titolo II, in ordine alla bancabilità del progetto e ai requisiti dell'eventuale subentrante.

La Commissione ha approvato un emendamento (50.1) che modifica l'articolo 143 del codice (*Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici*). In particolare è sostituito il comma 5 il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97, posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. La novità introdotta dall'emendamento 50.1 è contenuta in un nuovo terzo periodo che, nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153 (*finanza di progetto*) demanda la

definizione delle predette modalità di utilizzazione, ovvero di valorizzazione, all'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità.

Un'altra modifica introdotta è riferita al comma 7, dell'articolo 143, in base al quale l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. La modifica prevede che le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

Una ulteriore modifica è riferita all'articolo 153 che prescrive il contenuto delle offerte: un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato; viene aggiunto che l'offerta deve dare conto anche del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

Articolo 51

(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

L'articolo 51 eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da quaranta a cinquanta per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 52

(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

L'articolo 52 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed al regolamento di attuazione, in tema di definizione dei livelli di progettazione. *Si rileva che la modifica di un atto regolamentare, mediante disposizioni aventi forza di legge, non corrisponde ad un utilizzo coerente delle fonti.*

Articolo 53

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

L'articolo 53 reca norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità; sulle prescrizioni di sicurezza da parte dell'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie; sui collaudi delle gallerie della rete stradale trans europea.

La Commissione ha approvato un emendamento (53.4) che sopprime il comma 3, il quale aggiunge un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo 162/2007 che disciplina le condizioni di sicurezza per l'accesso al mercato dei servizi ferroviari. In particolare l'articolo 12 (*Norme nazionali di sicurezza*) demanda all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano, di provvedere affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza, apportando, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali e notificandole alla Commissione europea. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dagli obiettivi comuni di sicurezza (CST), o comunque le norme riguardino l'attività di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione europea.

Il nuovo comma 4-*bis* (soppresso dall'emendamento 53.4) prevede che le modifiche predette devono essere accompagnate:

- da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST;
- da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione;
- la loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.

La Commissione ha approvato un altro emendamento (53.6) che aggiunge un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 53 recando una novella all'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 138/2011, in base al quale le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. Il secondo periodo, di cui si propone la sostituzione, nel testo vigente prevede che l'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse. Il nuovo testo proposto prevede che al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al primo periodo dell'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 138/2011, è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma tre, del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'articolo 158 citato prevede (comma 1) che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni

pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario; il comma 2 dispone che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento; il comma 3 (che non si applicherebbe secondo l'emendamento 53.6) prevede che il termine di cui al comma 1 è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato; il comma 4 dispone che ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Articolo 54

(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni "di scopo", vale a dire finalizzate al finanziamento di singole (specifiche) opere pubbliche. L'obbligazione deve essere garantita da beni immobili - per un valore almeno doppio - su cui non possono soddisfarsi se non i creditori obbligazionari.

Articolo 55

(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

L'articolo 55 novella l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che disciplina l'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti di infrastrutture strategiche a contraente generale, prevedendo che esso avvenga mediante procedura ristretta. Il comma 2, oggetto della novella, prevede che per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; la novella consente di porre a base di gara anche il progetto definitivo.

La Commissione ha approvato un emendamento (55.100) che introduce un nuovo comma 1-bis ed interviene in materia di adempimenti per la prevenzione degli incendi nelle gallerie stradali di lunghezza superiore 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri. Le norme oggetto di modifica sono contenute in un regolamento di delegificazione (DPR 151/2011) adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988; è opportuno valutare la modifica di una norma secondaria (il regolamento di delegificazione) con una norma primaria, in ordine all'esigenza di un coerente utilizzo delle fonti normative.

Il DPR 151/2011 semplifica la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, fra i quali quelle delle predette gallerie indicate al n. 80

dell'Allegato 1. Ora l'emendamento proposto individua, quali fonti normative di riferimento per la prevenzione incendi:

- il DPR 264/2006 "Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea";
- il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie".

La Commissione ha approvato altresì un emendamento (55.200 testo 2) che introduce un nuovo comma 1-*bis* finanziando l'assunzione di 32 unità di personale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.514.000 euro annui a decorrere dal 2013 per la cui copertura si provvede con la riduzione della spesa relativa al funzionamento del soppresso Registro italiano dighe (articolo 2, commi 170-175, del decreto-legge 262/2006); a tal fine viene introdotto un nuovo periodo all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 262/2006 che acquisisce al Bilancio dello Stato, "per il medesimo anno" una quota degli introiti che affluiscono da parte degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe, pari alla predetta somma necessaria per l'assunzione delle 32 unità di personale. *L'anno dovrebbe essere il 2013; potrebbe essere opportuno specificare che l'acquisizione decorra dal 2013, poiché la spesa per il pagamento delle 32 unità di personale è di carattere permanente.*

La Commissione ha approvato un ulteriore emendamento (55.300 testo 2) che autorizza l'ANAS a derogare al limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di servizi di sicurezza e polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice della strada. Il limite di spesa predetto è previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010 che viene derogato. Il comma in esame prescrive all'ANAS la corrispondente riduzione dell'acquisizione di servizi attraverso procedure di esternalizzazione.

Articolo 55...

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

Gli identici emendamenti 55.0.2 (testo 2), 55.0.22 (testo 2) e 55.0.23 (testo 2), accolti congiuntamente dalla Commissione in sede referente, hanno forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 55, per conseguire la finalità della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante finanza di progetto. Il citato Fondo è finalizzato a dare

unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; ha carattere pluriennale; è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, nonché al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

A tal fine, per il **comma 1** proposto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.. Ai sensi del proposto **comma 2**, viene in parallelo meno la possibilità, per le amministrazioni centrali, di avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alle aree depresse, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa.

Articolo 56

(Norma nel settore edilizio)

L'**articolo 56** introduce la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.

Con un emendamento (56.12) approvato dalla Commissione si propone di modificare il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2011, con il quale è stato attribuito all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. In particolare si prevede di specificare che, **nel caso di permuta con immobili in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo**, che verrebbero utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta, mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.

Articolo 57

(Ripristino IVA per housing sociale)

L'**articolo 57** reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

Con un emendamento (57.500) approvato in Commissione si propone di sostituire la lettera c) del comma 1 del predetto articolo, con la quale è stata novellata la tabella A, parte terza, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento).

Per effetto della modifica proposta **sarebbero pertanto soggetti all'aliquota del 10 per cento:**

- le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 aprile 2008.
-

Articolo 58

(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

Il **comma 1** dell'**articolo 58** reca novella all'art. 11, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alle procedure di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. "Piano casa"), prevedendo che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma. Inoltre, le rimodulazioni degli interventi previsti dagli accordi sono parimenti approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all'utilizzo di nuove economie o di nuove risorse finanziarie rese disponibili. Conseguentemente, il **comma 2** novella anche il comma 2 dell'art. 4 del DPCM 16 luglio 2009, di approvazione del Piano casa, introducendo a quella disposizione identica modifica testuale.

Il **comma 3** stabilisce che agli accordi di programma si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011. Tale

articolo 41 reca misure per le opere di interesse strategico: le misure ivi previste si applicheranno quindi anche alle procedure per gli accordi di programma previsti dalle norme sul piano casa.

Articolo 59

(Extragetito IVA per le società di progetto per le opere portuali)

L'**articolo 59** novella l'articolo 18 della legge di stabilità 2012, concernente il finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo, anche una percentuale del 25 per cento del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Con un emendamento (59.100 Testo 2) approvato dalla Commissione si propone di modificare la parte della disposizione che individua i requisiti necessari per l'accertamento degli incrementi di gettito IVA. Per effetto della modifica proposta pertanto gli incrementi di gettito IVA (su cui calcolare la quota del 25 per cento sopra menzionata) registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale.

Articolo 59...

(Finanza di progetto)

La Commissione ha approvato un emendamento (59.0.1) che introduce un nuovo articolo dopo il 59 sostituendo l'articolo 153 del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture).

Il nuovo testo estende la sua applicabilità alle strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedendo specificatamente che:

- ai sensi dell'articolo 4 del codice (*Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*) le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal codice;
- l'amministrazione possa chiedere modifiche al progetto presentato anche al fine del rilascio di concessioni demaniali marittime;
- l'esame e la valutazione delle proposte è svolta anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione;
- la pubblicazione del bando esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima;
- il progetto preliminare deve:

- definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
- contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09 (*Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D1 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione*) con decreto 5 giugno 2009, n. 11/09 (*Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D2 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione*) e con decreto 5 giugno 2009, n. 12/09 (*Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D3 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione*) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicati per sunto sulla *Gazzetta ufficiale* 5 agosto 2009, n. 180) e successive modificazioni e integrazioni;
- il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato;
- nelle proposte che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti nella programmazione triennale, ovvero negli strumenti di programmazione, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con Decr. 5 giugno 2009, n. 11/09 e con Decr. 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni prima citati.
-

Articolo 59...

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

Gli identici emendamenti 59.0.2, 59.0.5 e 59.0.6, accolti congiuntamente dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 59, per conseguire la finalità di semplificazione nella navigazione da diporto propongono l' inserimento, nel Codice della nautica da diporto, di un articolo 49-*bis*, sul **noleggio occasionale**. Per esso, il titolare persona fisica, ovvero l'utente a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale e senza che possa essere qualificato uso commerciale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. In tali casi il comando e la condotta

dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica ovvero (nel caso di navi da diporto) del titolo professionale. Dopo aver qualificato le relative prestazioni di lavoro come prestazioni occasionali di tipo accessorio (comportanti comunicazione all'INPS ed all'INAIL), la disposizione prevede come condizione dell'effettuazione del noleggio esclusivamente la previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente. Le relative prescrizioni sono assistite da sanzione amministrativa ed un decreto interministeriale definirà le modalità di attuazione.

Quanto ai proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale (da dichiarare e documentare con modalità semplificate decise dall'Agenzia competente), essi possono essere assoggettati ad un regime tributario sostitutivo, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento: la disposizione contempla la non detraibilità né deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio, oltre a disciplinare i termini di versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate preclude la possibilità di fruire del descritto regime, ovvero ne comporta la decadenza.

Articolo 60

(Regime doganale delle unità da diporto)

L'**articolo 60**, con una novella all'articolo 36 del Testo unico doganale, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

Articolo 60...

(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

L'articolo aggiunto dopo il 60 con un emendamento (60.0.1 Testo 3) dalla Commissione propone una serie di modifiche alle disposizioni - recate dall'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 - con cui è stata introdotta, a decorrere dal 1° maggio 2012, una tassa sulle unità da diporto.

L'emendamento propone anzitutto di modificare il comma 2 dell'articolo 16 citato - che attualmente prevede, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento di una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, calcolata per ogni giorno - stabilendo per le unità da diporto il pagamento di una tassa annuale nelle seguenti misure:

- a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

Viene quindi modificato il comma 3 dell'articolo 16 citato al fine di specificare che la riduzione della tassa al 50 per cento prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5; viene altresì soppressa la disposizione contenuta al comma 4 dell'articolo 16 che esenta dalla tassa le unità che si trovino in un'area di rimessaggio per i giorni di permanenza in tale area.

La modifica apportata al comma 5-*bis* dell'articolo 16 propone di esentare dalla tassa anche le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore. La stessa prevede inoltre, al fine di sviluppare la nautica da diporto, la non applicazione della tassa alle unità per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 7 dell'articolo 16:

- o la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;
- o la tassa non si applica invece:
 - ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;
 - alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

L'emendamento propone, infine, la soppressione del comma 8 dell'articolo 16, che prevede l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa da parte del comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane (o all'impianto di distribuzione di carburante), per l'annotazione nei registri ed i controlli a posteriori al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante.

Articolo 61

(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

L'**articolo 61**, tramite una serie di modifiche al Regolamento sulle agevolazioni fiscali a favore dei trasportatori, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa

sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre, novellando l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

Non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria.

Articolo 61...

(Autotrasporto e Logistica)

La Commissione ha approvato un emendamento (61.0.4 testo 4) che introduce un nuovo articolo dopo il 61 in tema di autotrasporto e di piattaforme logistiche.

Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, autorizzando un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010; la spesa era stata ridotta dall'allegato al decreto-legge 93/2008; il ripristino è fissato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero infrastrutture e trasporti. UIRNet S.p.A., società degli Interporti, è stata costituita in data 9 settembre 2005: per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti); per attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello. UIRNet SpA viene definita soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma logistica nazionale, così come definita nel DM18T/2005 (*il testo dell'emendamento contiene un refuso riferendosi al DM18T/2005*) emanato in data 20 giugno 2005 e registrato alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2005; la Piattaforma viene estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche; a tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei predetti fondi.

Articolo 62

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Il **comma 1** introduce l'obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari. I contratti devono essere

informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Il **comma 2** reca il divieto di comportamenti sleali nei rapporti di filiera. Talune previsioni attinenti ai prodotti alimentari deteriorabili - abrogate al **comma 11** - vengono trasfuse nel **comma 3**, che reca fissazione del termine di pagamento a 60 giorni per le cessioni di prodotti alimentari non deteriorabili, ridotto a 30 giorni per le transazioni di prodotti alimentari deteriorabili: l'**emendamento 62.100, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, sul punto propone che le decorrenze partano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Analoga trasposizione di norme previgenti avviene nel **comma 4**, che dà fondamento normativo primario alla definizione di «prodotti alimentari deteriorabili». L'efficacia di tutte le misure elencate è assicurata dall'applicazione di sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 500.000 euro a seconda delle fattispecie, previste dai **commi 5, 6 e 7**; la destinazione dei relativi proventi è operata al **comma 9**.

La competenza a vigilare sul rispetto della norma e ad irrogare le relative sanzioni - ai sensi del **comma 8** - spetta all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Il **comma 10** fa salve le azioni in giudizio delle associazioni di consumatori e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL, alle quali il citato **emendamento 62.100** aggiungerebbe anche quelle comunque rappresentative a livello nazionale.

Infine, l'**emendamento 62.100, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo integralmente sostitutivo**, introducendo un **comma 11-bis** propone che la decorrenza delle previsioni dell'articolo parta dalla fine del settimo mese dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, mentre il decreto interministeriale che detterà le modalità applicative potrà essere emanato entro tre mesi dalla stessa data.

Articolo 63

(Attivazione nuovi "contratti di filiera")

L'intervento di cui al **comma 1** ha l'obiettivo di rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare: esso dovrebbe consentire l'utilizzo di risorse attraverso contratti di filiera e di distretto agroalimentari promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. La norma del **comma 2** consente di finanziare la quota in conto capitale, necessaria per l'attivazione del fondo relativo, utilizzando i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A., per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore dei contratti di filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003. Inoltre, in considerazione dei flussi previsti per i suddetti rientri, pari a circa 7 milioni di euro per anno, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, si autorizza ISA S.p.A. ad anticipare le risorse in modo da garantire la copertura dei fabbisogni finanziari dei primi tre anni, fermi

restando al **comma 3** i versamenti all'entrata, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero.

Articolo 64

(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

La disposizione in commento prevede misure di sostegno per l'accesso al credito in attuazione di una specifica decisione comunitaria che istituisce il "Fondo credito". Pertanto il **comma 1** integra le possibilità di intervento dell'ISMEA, disponendo che agisca non solo mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, ma anche mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assunzione di rischio per garanzie è tipizzata al **comma 3**, mentre al **comma 2** si stabiliscono le modalità di erogazione dei finanziamenti, mediante un decreto interministeriale di cui si dichiara la natura non regolamentare.

Articolo 65

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

L'**articolo 65** esclude dai benefici, previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, consistenti in una tariffa incentivante, gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole (**comma 1**), salvaguardando, tuttavia, l'incentivo a favore degli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per coloro che abbiano presentato richiesta entro la medesima data, purché l'impianto entri in esercizio entro un anno, sempre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (**comma 2**). Si prevede, inoltre, una agevolazione per gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre di produzione agricola, con l'applicazione della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (**comma 3**).

La Commissione ha approvato l'emendamento 65.100, interamente sostitutivo dell'articolo 65. Segnalando le differenze rispetto al testo del decreto-legge in esame, **il comma 2**, esclude dall'applicazione del comma 1 gli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e, pertanto, consente per questi l'accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, consistenti in una tariffa incentivante; precisa, ai fini della salvaguardia dell'incentivo per gli impianti in corso di realizzazione, che le aree in cui debbono insistere siano classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che l'impianto deve entrare in esercizio entro 180 giorni, anziché in un anno - come previsto dal decreto-legge in esame - sempre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; fa salvo il regime transitorio previsto dal comma 6 dell'articolo 10

del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove si stabilisce che le limitazioni per l'ottenimento degli incentivi non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata del decreto legislativo n. 28 del 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011. Pone tuttavia la condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, innovando così rispetto al termine precedentemente fissato: un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 28 del 2011. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 65 in commento prevede, invece l'abrogazione comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Non riproduce il vigente comma 3 dell'articolo 65, riguardante la disciplina delle agevolazione per gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre di produzione agricola.

Dispone, invece, al **comma 3**, che l'AEEG assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

Infine il **nuovo comma 5** precisa che la disposizione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (ove si prevede, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto), deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 66

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

L'**articolo 66** introduce una nuova normativa - in sostituzione di quella dettata dall'articolo 7 della legge di stabilità 2012 - in materia di alienazione a cura dell'Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante procedura negoziata per quelli di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore superiore a 100.000 euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla presente norma, i beni di loro proprietà a vocazione agricola, avvalendosi dell'Agenzia del Demanio; si prevede altresì che ai terreni alienati non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni.

Con un emendamento (66.6) approvato dalla Commissione si propone anzitutto che la procedura dettata dall'articolo in esame si applichi, oltre che all'alienazione, **anche alla locazione dei suddetti terreni agricoli**.

Per i contratti d'affitto interessati dalla nuova disciplina si prevede altresì l'applicazione delle **agevolazioni** previste:

- dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 441 del 1998 (per i giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo);
- dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 228 del 2001 (per coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo).

Viene quindi modificato il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998 (recante "*Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*"), al fine di prevedere che le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari ivi previste non si applichino per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Tale qualifica può sussistere anche in forma societaria purché la maggioranza delle quote sia detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale possono essere acquisite entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

L'emendamento prevede inoltre, per quanto concerne le regioni, le province e i comuni che procedono all'alienazione o alla locazione dei loro beni agricoli e a vocazione agricola, che i suddetti enti siano tenuti a destinare una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Viene infine proposta la soppressione dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2009, con il quale si prevede che l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto.

Articolo 67

(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 5 del decreto legislativo sulla pesca e l'acquacoltura, semplifica le procedure per l'attuazione delle convenzioni tra le organizzazioni di rappresentanza del settore e la Pubblica Amministrazione ampliandone il campo di operatività. L'ambito delle convenzioni viene ora esteso all'assistenza tecnica alle imprese di pesca, nell'ambito delle azioni previste dalla Politica Comune della Pesca dell'Unione europea, ed alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito. La **Commissione, accogliendo in sede referente l'emendamento 67.3**, tende a precisare che le risorse prelevate a tal fine dal Fondo europeo per la pesca (FEP) vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, successivamente, riassegnate all'apposito capitolo di spesa da istituire

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 67...

(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)

Un emendamento approvato dalla Commissione (67.0.2) propone l'inserimento di un articolo relativo alla procedura di autorizzazione - da parte delle autorità marittime - alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione.

In base alla disciplina vigente, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento, presso l'INPS, dell'estinzione di tutti i crediti contributivi, relativi agli equipaggi della nave interessata (crediti che rientrano tra quelli assistiti da privilegio sulla nave).

L'emendamento propone:

- l'introduzione di un termine di 30 giorni - decorrente dalla richiesta di autorizzazione alla dismissione di bandiera - per lo svolgimento del summenzionato accertamento sui crediti contributivi;
- la soppressione della condizione dell'assenza di crediti contributivi per il caso in cui alla demolizione dell'imbarcazione sia connesso il trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione, di proprietà del medesimo armatore (in tale ipotesi, l'emendamento prevede che i privilegi summenzionati possano essere esercitati sulla nuova imbarcazione).

•

Articolo 67...

(Adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese di pesca)

Un emendamento approvato dalla Commissione (67.0.6) propone l'inserimento di un articolo relativo agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale da parte delle imprese di pesca.

L'emendamento propone che tali adempimenti possano essere svolti, per conto delle imprese di pesca associate, dalle cooperative di imprese o dai consorzi di imprese.

Sotto il profilo della formulazione letterale, si osserva che sarebbe opportuno specificare se la figura del consorzio di imprese si riferisca esclusivamente alle imprese di pesca.

Articolo 68

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

L'**articolo 68** riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, modificando alcune norme della finanziaria 2006.

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla **lettera a)** dello stesso **comma 1** incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

Articolo 69

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

L'**articolo 69** in epigrafe reca una modifica all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha recepito due direttive comunitarie in materia di riconoscimento di qualifiche professionali. Tale disposizione prevede che il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, il quale per la prima volta intende eseguire le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

La novella qui introdotta abroga il termine temporale di 30 giorni, salvo casi di urgenza, entro il quale il prestatore di servizi è tenuto a fornire tale dichiarazione, fermo restando che tale dichiarazione deve essere resa in anticipo.

Articolo 70

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

L'**articolo 70** attinge alla dotazione del Fondo istituito per le zone franche urbane. La relativa dotazione ora è anche destinata al finanziamento degli aiuti *de minimis* a favore delle piccole e micro-imprese, in particolari aree geografiche. **L'emendamento 70.100, accolto dalla Commissione in sede referente sotto**

forma di articolo integralmente sostitutivo, opera, da un lato, specificando che le **imprese destinatarie possono anche costituirsi entro il 31 dicembre 2014** (con l'applicazione di talune tipologie agevolative previste dalla legge finanziaria 2007); dall'altro lato, introducendo un comma 2 che conferisce ad un decreto interministeriale - da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - la determinazione delle modalità applicative dell'articolo.

Articolo 71

(Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo 71 contiene l'oggetto e l'ambito di applicazione degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel Titolo III, capo II, del decreto-legge in esame: *“Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali”*, con l'eccezione dei diritti dovuti per l'assistenza al volo, di quelli per l'assistenza a terra e di quelli per l'assistenza ai disabili. Viene, inoltre, istituito un nuovo *“diritto aeroportuale”* a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.

La Commissione ha approvato un emendamento (71.6 testo 2) che inserisce un nuovo comma 3-bis.

Il primo periodo del nuovo comma 3-bis è relativo agli interventi infrastrutturali nei grandi aeroporti, disciplinati dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 78/2009 che vengono considerati infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e quindi disciplinate dalla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 163/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Il secondo periodo individua la disciplina per l'approvazione ed esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale: le società di gestione si avvalgono:

- delle procedure approvative dettate dalle *“disposizioni di cui al periodo che precede”*; *potrebbe trattarsi delle predette disposizioni del codice, ma sarebbe opportuno esplicitarlo*;
- delle disposizioni di cui alla legge 449/1985 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano) in quanto applicabili; *la legge 449/1985 reca finanziamenti per gli aeroporti di Roma e Milano (i medesimi a cui si applica l'emendamento in esame) e, per quanto riguarda le procedure di approvazione delle opere, rinvia alla legge 1/1978 che però risulta in larga parte abrogata.*

Articolo 72 *(Definizioni)*

L'articolo 72 contiene la definizione delle espressioni utilizzate negli articoli da 71 ad 82: aeroporto; gestore aeroportuale; utente dell'aeroporto; diritti aeroportuali; rete aeroportuale.

Articolo 73 *(Autorità nazionale di vigilanza)*

L'articolo 73, nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, affida le funzioni di autorità di vigilanza e regolazione economica dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti aeroportuali ad una nuova direzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Viene, inoltre, istituito un nuovo "diritto aeroportuale" a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.

La Commissione ha approvato un emendamento (73.100) che sostituisce l'intero articolo 73, coordinandolo con il nuovo testo dell'articolo 36 del decreto-legge, derivante dall'approvazione dell'emendamento 36.100 testo 3 da parte della Commissione. Il nuovo testo dell'articolo 36 propone l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti demandandogli di svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del presente decreto-legge in tema di diritti aeroportuali. Il vigente testo dell'articolo 73, invece, attribuiva transitoriamente tali funzioni all'ENAC. *Si rileva che il vigente articolo 73 contiene anche disposizioni volte all'istituzione di un nuovo "diritto aeroportuale" (comma 5) che non si rinviene nel nuovo testo proposto dalla Commissione.*

Articolo 74 *(Reti aeroportuali)*

L'articolo 74 disciplina il procedimento di individuazione delle reti aeroportuali presenti in Italia. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente.

Articolo 75 *(Non discriminazione)*

L'articolo 75 prevede che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. Fermo questo principio, è

comunque consentita una modulazione dei diritti aeroportuali giustificata da motivi di interesse pubblico e generale, compresi quelli ambientali, utilizzando criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Articolo 76

(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)

L'articolo 76 fissa il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali.

La Commissione ha approvato un emendamento (76.7) che novella il comma 2, il quale prevede che il gestore aeroportuale (in neretto le modifiche proposte dall'emendamento):

- individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità di vigilanza ai sensi del comma 1, dell'articolo 76 e **determinato l'ammontare dei diritti;**
- previa consultazione degli utenti degli aeroporti;
- lo sottopone all'Autorità di vigilanza che:
 - verifica **ed approva entro quaranta giorni** la corretta applicazione del modello tariffario e **del livello dei diritti aeroportuali** in coerenza anche agli obblighi di concessione.

Si valuti il coordinamento con quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, del decreto-legge in esame, che attribuisce all'Autorità di vigilanza l'approvazione dell'ammontare dei diritti aeroportuali.

Articolo 77

(Trasparenza)

L'articolo 77 disciplina le procedure di consultazione tra utenti e gestori aeroportuali.

Articolo 78

(Norme di qualità)

L'articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di un accordo tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

Articolo 79

(Differenziazione dei servizi)

L'articolo 79 disciplina qualità e estensione di particolari servizi, terminali o parti di terminali degli aeroporti, per fornire servizi personalizzati ovvero terminali o parti di terminali specializzati.

Articolo 80

(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

L'articolo 80 concerne le gestioni aeroportuali dove le infrastrutture e i servizi sono offerti in regime di esclusiva ove, quindi, non vi sono alternative per gli utenti che utilizzano le infrastrutture o richiedono i servizi.

Articolo 81

(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

L'articolo 81 stabilisce che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, la determinazione dei diritti aeroportuali viene effettuata tendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare. Questa stipula un'apposita convenzione con il gestore, nella quale sono definiti le infrastrutture e i servizi forniti e sono individuate le modalità per il ristoro dei costi.

Articolo 82

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 82 stabilisce che dall'attuazione degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame, recante "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali", non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti che sono stati loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 83

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Il **comma 1** accoglie il rilievo della Commissione europea - che ha aperto la procedura di infrazione n. 2010/4188 sulla norma che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione (limitando la possibilità di presentazione della richiesta a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto) - prevedendo che, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-*bis* è soppresso.

Articolo 84

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)

L'**articolo 84** reca una serie di modifiche al Regolamento sulle tasse e i diritti marittimi, dirette a prevedere l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

Non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria.

Articolo 85

(Sperimentazioni cliniche multicentriche)

Il **presente articolo** modifica la disciplina della procedura relativa alle sperimentazioni cliniche multicentriche sull'uomo di medicinali per uso clinico.

Si ricorda che la sperimentazione clinica multicentrica è effettuata - in base ad un unico protocollo - in più di un centro e, di conseguenza, viene eseguita da più sperimentatori; i centri in cui si svolge la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia oppure in Italia ed in altri Stati.

Articolo 86

(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

L'**articolo 86** intende fare fronte alla procedura di infrazione comunitaria 2011/4079, con la quale la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, quando invece le regole europee richiedono la gara pubblica.

Il comma 1 va riformulato perché vuole sopprimere il secondo periodo dell'articolo 4, comma 171, della legge 350/2003 che però consta di un solo periodo.

Articolo 87

(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

Il presente articolo introduce due modifiche al codice della proprietà industriale. L'articolo 201 del codice stabilisce che nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi può essere conferito mandato ad essere rappresentati soltanto agli iscritti nell'albo dei consulenti in proprietà industriale ovvero ad avvocati iscritti nel proprio albo. Lo stesso articolo stabilisce, peraltro,

che nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato in relazione a tali procedimenti. Il **comma 1** del presente articolo, aggiunge un nuovo comma *4-bis*: esso prevede che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato possono essere iscritti all'albo dei consulenti. Il successivo **comma 2**, modificando l'articolo 203 del medesimo codice, stabilisce che i suddetti prestatori transfrontalieri di servizi di consulenza in materia di proprietà industriale devono intendersi automaticamente iscritti all'albo a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività resa dal professionista transfrontaliero. Le modalità di invio e i contenuti di tale dichiarazione sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che ha recepito una direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali. *Si rileva che tale articolo è oggetto di modifica, nella parte in cui prevedeva un termine temporale per l'invio della dichiarazione, da parte dell'articolo 69 del presente decreto-legge.* Il comma 2 specifica inoltre che "l'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale".

Articolo 88

(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)

L'**articolo 88**, tramite una modifica all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi nei confronti delle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.

Articolo 89

(Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in materia di contratti di formazione e lavoro)

Il **presente articolo** riguarda il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro, nonché delle eventuali somme successive, che l'Italia deve versare in favore dell'Unione europea, in base alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, concernente la causa C-496/09. Si ricorda che tale sentenza ha condannato l'Italia per il mancato recupero integrale - secondo i termini e le modalità indicati dalla Commissione europea - degli aiuti di Stato concessi illegittimamente (alla stregua

dell'ordinamento comunitario) in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro.

Articolo 90

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

Il **comma 1** opera alcune modifiche all'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011, al fine di favorire l'accesso al c.d. *venture capital* e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, prevedendo specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di *Venture Capital*" specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle nuove imprese. La novella elimina il requisito per cui tali fondi debbano essere tra quelli armonizzati UE; neppure si prevede più che le società debbano avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; esse devono ora avere sede operativa in Italia. Inoltre, non si prevede più che esse debbano essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta, ma si richiede invece che le relative quote od azioni siano direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

La novella aggiunge che le quote di investimento oggetto delle misure devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi. La Commissione, con **l'emendamento 90.4 accolto in sede referente, tende poi ad estendere anche ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina** - prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 - **che attualmente riconosce, ai soli crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper), il privilegio** sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Articolo 91

(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

L'**articolo 91** novella l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la possibilità, nei casi di trasferimento di residenza in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, di vedersi applicata la sospensione degli effetti del realizzo; si demanda altresì ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze di natura non regolamentare l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione.

Articolo 91...

(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)

L'articolo 91., aggiunto con un emendamento (91.0.500) dalla Commissione, interviene in materia di esenzione ICI degli enti non commerciali.

Il **comma 1** modifica la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in cui sono elencate le ipotesi di esenzione dall'imposta, al fine di specificare che sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985 (ossia delle attività di religione o di culto).

Il **comma 2** disciplina l'ipotesi in cui l'immobile ha un'utilizzazione mista, prevedendo in tal caso:

- l'applicazione dell'esenzione suddetta solo alla frazione di unità immobiliare dove si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività;
- l'applicazione dei commi 41¹¹, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006 alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite ai sensi dei commi citati produrranno effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il **comma 3** disciplina invece l'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, prevedendo dal 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'esenzione in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da un'apposita dichiarazione. Per le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, si rinvia ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame.

Il **comma 4** provvede infine ad abrogare il comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto legge n. 203 del 2005, ai sensi del quale l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

¹¹ Il comma 41 citato concerne le unità immobiliari che richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita.

Articolo 92

(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione)

L'**articolo 92** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente le dogane, al fine di apprestare una tutela procedimentale per l'operatore nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale, prevedendo in particolare un termine di 30 giorni dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale per comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio doganale; viene, inoltre, adeguato alla nuova disciplina il c.d. Statuto del contribuente.

Articolo 93

(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

L'**articolo 93** modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica sull'IVA, prevedendo per il contribuente - a seguito del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o della maggiore imposta (e delle relative sanzioni e interessi) - il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi; in tale ipotesi, il cessionario o il committente potranno esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di corresponsione dell'imposta.

Articolo 94

(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

L'**articolo 94** è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993.

Articolo 95

(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

L'**articolo 95** reca una serie di novelle all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche: viene espressamente soppressa l'esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall'applicazione dell'aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione sui

fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*; viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri *white list*; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Articolo 96 *(Residenza OICR)*

L'**articolo 96** reca una serie di novelle all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Articolo 97 *(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)*

L'**articolo 97** reca modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, resesi necessarie a seguito della revisione della normativa europea in materia di controllo di autenticità ed idoneità delle banconote e delle monete in euro. Le modifiche apportate sono finalizzate a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete in euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze; viene disciplinata tra l'altro anche la competenza della Banca d'Italia e del Centro nazionale di analisi delle monete (*Coin National Analysis Centre - CNAC*) istituito presso l'IPZS - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i *test* sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete. Viene altresì conferita esclusivamente al Ministero dell'Economia e Finanze l'individuazione delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete.

Articolo 97...

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

L'articolo aggiuntivo in esame - approvato dalla Commissione con l'emendamento 97.0.12 - richiede agli enti locali di pubblicare sui propri siti *Internet* i canoni versati per il godimento di immobili, nonché le relative finalità di utilizzo, dimensioni e ubicazioni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

328/III Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Titolo II - Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III - Europa (artt. 68-97)
328/IV	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Vol. IV - Sintesi del contenuto
329	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3111 “Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”
330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti”
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011”
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"
336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".